

0,479

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785021

ACC 10000/1146/1144

L.S.C. /426(A)

COLLECTIVE AGREEMENT - BOLZANO

Sept. 1945 - June 1946

BOLZANO

- 1 - Banking "Cassa di Risparmio"
- 2 - Local Banks
- 3 - Commerce
- 4 - Bakeries
- 5 - Commerce

31/8/1945

31/8/1945

25/10/1945

28/12/1945

28/12/1945

4367

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

PER LE VENEZIE

2/3296 LAV.2/
Prot. N.º

Risp. a nota N.º

del

Allegati N.º 2

OGGETTO: Ordinanza sui salari n.103

Bolzano - Commercio
Venezia, li

9 GEN. 1948

AL LA SOTTO COMMISSIONE DEL LAVORO
ALLEATA

ROMA

1. Il Commissario Regionale Alleato, accogliendo il parere espresso dal C.R.I.C.M., ha ratificato l'accordo salariale per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Bolzano.
2. Si allega copia dell'Ordinanza e della relativa pratica.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Vittorio Bertuzzi)

[Signature]

DISTRIBUZIONE:

Commissario Provinciale AMG (Udine)
Uffici del Lavoro
Camera del Lavoro (Bolzano)
Prefetto (Bolzano)
Ispettorato del Lavoro (Bolzano)
Associazione Commercianti (Bolzano)
Sotto Commissione Alleata (Roma)
Commissione Economica Alleata (Milano)
Ufficiale del Lavoro 86 Area (Venezia)

4366

ORDINANZA N. 103ADEGUAMENTO SALARIALE PER GLI OPERAI ED IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione Commercianti e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro della provincia di Bolzano, mi ha raccomandato le seguenti retribuzioni da valere per tutti gli operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano, con decorrenza 15 maggio 1945.

- 1) - Sfera di applicazione - Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, la retribuzione (liquidazione) verrà fatta sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del lavoro.
- 2) - Comunicazione della categoria - Tutti gli operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali sono suddivisi nelle categorie elencate al successivo art.3) ed gli stessi dovranno essere corrisposti stipendi base mensili o settimanali non inferiori a quelli stabiliti nelle tabelle contenute nello stesso articolo. Le Aziende dovranno comunicare per iscritto, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Accordo, ai singoli lavoratori, la categoria alla quale vengono assegnati, (categoria che non può essere inferiore a quella già attribuita) con l'indicazione delle mansioni affidate e della denominazione corrispondente a tali mansioni. Dovrà inoltre essere comunicata la retribuzione mensile o settimanale spettante.
- 3) - Minimi di retribuzione. Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa, sono i seguenti:

	<u>stipendio mensile</u>
<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>

Categoria A: personale con mansioni direttive, personale che esercita effettivamente

4363

1945.

1) - Sfera di applicazione - Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, la retribuzione (liquidazione) verrà fatta sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del lavoro.

2) - Comunicazione della categoria - Tutti gli operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali sono suddivisi nelle categorie elencate al successivo art.3) ed agli stessi dovranno essere corrisposti stipendi base mensili o settimanali non inferiori a quelli stabiliti nelle tabelle contenute nello stesso articolo. Le Aziende dovranno comunicare per iscritto, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Accordo, ai singoli lavoratori, la categoria alla quale vengono assegnati (categoria che non può essere inferiore a quella già attribuita con l'indicazione delle mansioni affidate e della denominazione corrispondente a tali mansioni. Dovrà inoltre essere comunicata la retribuzione mensile o settimanale spettante.

3) - Minimi di retribuzione. Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa, sono i seguenti:

	stipendio mensile	
	Uomini	Donne
Categoria A: personale con mansioni direttive, personale che esercita effettivamente funzioni di dirigenza dell'Azienda sotto le direttive del datore di lavoro ecc. (direttori generali, procuratori, ecc.)		
	7.200.-	6.500.-
Categoria B: Personale con mansioni di contatto:		
1) - Capi Uffici, capi reparto, Capi Filiali con almeno due dipendenti, Capi contabili, Ispettori, Cassieri Generali (almeno tre casse)	5.300.-	4.300.-
2) - Capo vetrinista, vice capo reparto, vice ispettore, magazzinoiere consegnatore		

A363

785021

1

tarie con responsabilità tecnica ed amministrativa, ovvero con almeno tre ministri, ed impiegati alle loro dipendenze, capo commesse, gestori e agenti. di negozio ecc. almeno due dipendenti.

3) - Copi Titoli e gestori con meno di due dipendenti, contabili di concetto, corrispondenti in lingua estera, disegnatori, pregeantisti, calcolatori computisti, stenodattilografo in lingua estera impiegato addetto al personale, impiegato addetto alle vendite ed agli acquisti, altro personale con mansioni di concetto

Categoria C: Personale con mansioni di grado comune.

1)	- contabile d'ordine, cassiere comune (cassiere di negozio, ecc. traduttore con almeno la conoscenza di due lingue estere, stenodattilografo corrispondente, magazzinoiere).....	4.000.-	3.100.-
2)	- Commesso vetrinista, commesso vendita, stenodattilografo, traduttore.....	3.300.-	3.000.-
3)	- Commesso magazzinoiere, fatturista, copista ed archivista.....	3.600.-	2.800.-
4)	- Aiuto contabile, aiuto cassiere, telefonista addetto al centralino, addetti alle macchine calcolatrici e registrazioni di cassa.....	3.500.-	2.700.-
5)	- Aiuto commesso e magazzino, aiuto impiegato addetto al personale, aiuto archivistico.....	3.400.-	2.600.-
6)	- Altro personale con mansioni di grado comune.....	3.500.-	2.700.-

$\text{D} = \bar{\text{V}} - \bar{\text{F}}$ Vedi l'omologia di Poincaré

stenodattilografo in lingua estera impiegato addetto al personale, impiegato addetto alle vendite ed agli acquisti, altre personale con mansioni di concetto 4.400.- 3.500.-

Categoria C: Personale con mansioni di grado comune:

- 1) - contabile d'ordine, cassiere comune (cassiere di negozio, ecc. traduttore con almeno la conoscenza di due lingue estere, stenodattilografo corrispondente, magazzino). 4.000.- 3.100.-
- 2) - Commesso vetrinista, commesso vendita, stenodattilografo, traduttore 3.300.- 3.000.-
- 3) - Commesso magazzino, fatturista, copista ed archivista 3.600.- 2.800.-
- 4) - Aiuto contabile, aiuto cassiere, telefonista addetti al centralino, addetti alle macchine calcolatrici e registratori di cassa 3.500.- 2.700.-
- 5) - Aiuto commesso e magazzino, aiuto impiegato addetto al personale, aiuto archivistico 3.400.- 2.600.-
- 6) - Altro personale con mansioni di grado comune 3.500.- 2.700.-

Categoria D - M - F: vedi nomenclatura merceologica di categoria D.

	Uomini	Donne
	mensili	settim.
Operai comuni e qualificati		
.....	3.400	784,60
Operai specializzati	3.900	900.-
Capi operai e capi reparto	4.300	992,30
	2.500	576,90

Riduzioni varie: Al personale con mansioni impiegate ed operative di età inferiore ai vent'anni compiuto, viene concessa una riduzione di qualifica, verrà applicato il seguente trattamento:

mento economico.

- 3 -

Stipendio mensile
Uomini Donne

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti e dopo i primi sei mesi di servizio.....	1.000.-	900.-
Personale dai 16 ai 17 anni compiuti....	1.300.-	1.200.-
Personale dai 17 ai 18 anni compiuti....	1.700.-	1.500.-
Personale dai 18 ai 20 anni compiuti....	2.300.-	1.800.-

I minimi di retribuzione valgono per il Comune Capoluogo della Provincia e per il Comune di Merano, per i comuni di Brisone e Grunico è fissata una riduzione del 5%, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%.

Le eventuali differenze di retribuzione fra impiegati della stessa categoria presso la stessa Azienda, devono essere mantenute limitatamente al raggiungimento del minimo stabilito per la categoria superiore.

- 4) - Tutte le somme versate dai datori di lavoro nel periodo dal 15 maggio in poi a titolo di anticipazione sull'adeguamento salariale stesso.
Le somme spettanti ai lavoratori relative agli adeguamenti salariali per il periodo 15 maggio 1945 al 30 settembre 1945 (arretrati) potranno essere rateizzate e liquidate non oltre il 31/XII/1945.
- 5) - Le spese relative ai viaggi ordinati dalla Ditta, saranno rimborsate verso documentazione, a piè di lista.
- 6) - Per quanto riguarda le norme di carattere generale restano in vigore quelle stabilite dai singoli contratti vigenti. In caso di contestazione decideranno le organizzazioni stipulari.
- 7) - Quanto sopra entra in vigore dal 15 maggio 1945 ^{15/5/45} la riserva di attenuarsi ad eventuali migliori e disposizioni che saranno emanate dagli organi competenti.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata

Personale dai 17 ai 18 anni compiuti... 1.700.- 1.500.-
 Personale dai 18 ai 20 anni compiuti... 2.300.- 1.800.-

I minimi di retribuzione valgono per il Comune Capoluogo della Provincia e per il Comune di Merano, per i comuni di Brunico e Sarnonico è fissata una riduzione del 5%, mentre per gli altri comuni è fissata una riduzione del 10%.

Le eventuali differenze di retribuzione fra impiegati della stessa categoria presso la stessa Azienda, devono essere mantenute limitatamente al raggiungimento del minimo stabilito per la categoria superiore.

- 4) - Tutte le somme versate dai datori di lavoro nel periodo dal 15 maggio in poi a titolo di anticipazione sull'aumento salariale stesso.
 Le somme spettanti ai lavoratori relative agli adeguamenti salariali per il periodo 15 maggio 1945 al 30 settembre 1945 (arretrati) potranno essere rateizzate e liquidate non oltre il 31/XII/1945.
- 5) - Le spese relative ai viaggi ordinati dalla Ditta, saranno rimborsate verso documentazione, a piè di lista.
- 6) - Per quanto riguarda le norme di carattere generale restano in vigore quelle stabilite dai singoli contratti vigenti. In caso di contestazione decideranno le organizzazioni stipulari.
- 7) - Quanto sopra entra in vigore dal 15 maggio 1945 con la riserva di attenersi ad eventuali migliori e disposizioni che saranno emanate dagli organi competenti.

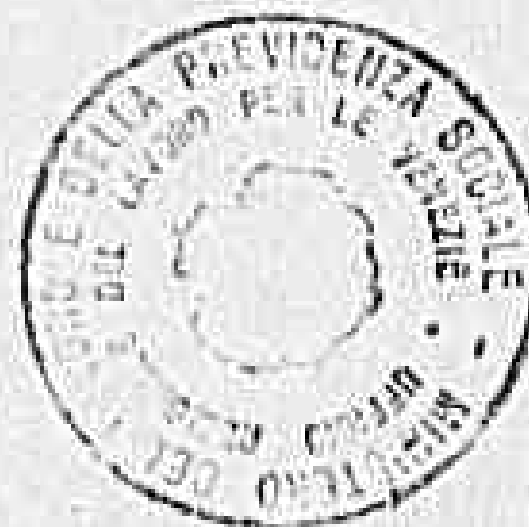
PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato e dato che l'aumento risponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.K. DUNLOP C.I.E. F.C. T.D. Generale di Brigata, Commissario Regionale A.M.G., Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

f.to J.K. DUNLOP
 Generale di Brigata
 Commissario Regionale A.M.G.
 Regione delle Venezie

28 dicembre 1945

p. copia conforme



UFFICIO PROVINCIALE
 del Lavoro
 San Cassiano

SUBJECT : Proposal for equalization of salary for labourers and employees on Trade Administration of Bolzano Province.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezia Region" (to attention of Regional Labour Officer) -

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region.

RECOMMENDATION n° 81 (18th September 1945)

.....

1. Here enclosed an agreement, made in Bolzano on the 17th September 1945, between the free Association of Trade-men and the Confederal Chamber of Labour of Bolzano, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Bolzano.

2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the labourers above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the proposal, seen the formal accord between contracting parties;

seen that the actual retributions are insufficient;

considered that the proposed equalization of salary is not over the limit of the normal retribution now in force;

seen the directives given by A.M.G. to this subject, recommends it.

The above accord, to apply on all labourers and employees on Trade administrations of Bolzano Province (excluded hotels, restaurants, public place and manufacturing firms) is as follows:

Art. 1 - CIRCLE OF APPLICATION. The present agreement is to apply on all labourers and employees of Commerce administrations in the Province of Bolzano. For the personnel whose report of work was solved before the stipulation of the present agreement, the retribution (liquidation) will be made on basis of the retribution in fact, correspondent to the date of effective cessation of the work.

Art. 2 - COMMUNICATION OF CATEGORY. All the labourers and employees of Commerce Administration are subdivided in the categories following at Art. 3. Their salaries have not to be inferior of the payment established in Art. 3. Within a month after publication of the present agreement, the Administration have to make written communication to every single labourer, of the category which he comes assigned to (category which cannot be inferior of the one already attributed) with indication of his duties and the correspondent denomination for.

Besides of that is to communicate the monthly or weekly retribution.

Art. 3 - MINIMUM OF RETRIBUTION. The salaries minimum of the deduction of law, included compensation of presence and board, are the following

= 2 =

CATEGORY A.

	Monthly	Salary
	MEN	WOMEN

Employees with administration duties, employees who have effective directing functions under the superintendence of the workgiver etc. (general director, procurator etc.....L. 7.200.- L. 6.500.-

CATEGORY B.

Employees with duties of conception:

- a)-Office chief, department chief, filial chief with at least 2 employees, chief bookkeeper, inspector, general cashier (with at least 3 money cases) L. 5.800.- L. 4.800.-
- b)-Chief shower, department vice chief, vice inspector, magazine administrator depositary with technic and administrations responsibilities, with at least 3 magazines keeper or employees under his responsibility, chief clerk and store managers with at least 3 employees.....L. 4.800.- L. 3.800.-
- c)-Filial chief and manager with less than 2 employees, bookkeeper of conception, correspondent for foreign languages, designer, projectors, calculators, stenotypist for foreign languages, employees attached to the personnel, employees attached to acquisitions and sales, other employees with duties of conception.....L. 4.400.- L. 3.500.-

CATEGORY C.

Employees with duties of common degree:

- a)-Bookkeeper, common cashier (store cashier etc.) translator with knowledge of at least 2 foreign languages, stenotypist-correspondent, magazin-keeper L. 4.000.- L. 3.100.- 4372
- b)-Clerk of magazine keeper, employees for invoice work, copier, archivist L. 3.600.- L. 2.800.-
- c)-Shower, sale clerk, stenotypist, translator.....L. 3.800.- L. 3.00.-
- d)-Bookkeeper help, cashier help, telephonist attached to the central, employees attached to calculating and registering machines.....L. 3.500.= L. 2.700.- 4362
- e)-Clerk and magazine help, help to employees attached to the personnel, archivist help.....L. 3.400.= L. 2.600.-
- f)-Other employees with duties of common degree.....L. 3.500.- L. 2.700.-

CATEGORY D. - E. - F. : look under nomenclature of category:

= 3 =

	A E N		W O M E N	
	Monthly	Weekly	Monthly	Weekly
Common and qualified labourers	L. 3460.-	L.784,60	L.2.300.-	L.530,70
Specialised labourers	" 3900.-	" 900.-	" 2.400.-	" 553,80
Chief labourers and department chief.....	" 4300.-	" 992,30	" 2.500.-	576,90

VARIOUS REDUCTIONS:

To the personnel who has duties of employees and to workers, with age under 20 years completed, having whatever duties or qualification, will be applied the following economic treatment:

	Monthly salary	
	Men	Women
Personnel from 14 to 16 years completed after the first 6 months' service	L.1.000.-	L. 900.-
Personnel from 16 to 17 years completed	" 1.300.-	" 1.200.-
" " 17 " 18 " "	" 1.700.-	" 1.500.-
" " 18 " 20 " "	" 2.300.-	" 1.800.-

The minimum of retributions are valiant for the Comune chief-city of the Province and for the Comune of Merano; for the Communes of Bressanone (Brixen) and Brunico (Bruneck) is established a reduction of 5%; while for all other Communes is established a reduction of 10%.

The eventual differences of retribution between employees of the same category working in the same administration have to be kept limited to the reachment of the minimum established for the superior category.

Art. 4. All sums paid from the workgiver in the period up from the 15th of May under the title of anticipation to the equalization of salary, have to be incalculated to the equalization.

The sums to pay to the labourers for equalization of salary for the period from the 15th of May to the 30th of September 1945 (left unpaid), can be paid until the 31st of December 1945 and not later.

Art. 5. Relative expenses of travels ordered from the factory, will be refunded against approving by documents, besides the sums established in the present list.

Art. 6. As for the norms established of general character, ⁴³⁷¹ ⁴³⁶¹ those fixed in the single contracts. ⁴³⁶¹ valiant

Art. 7. The salaries and reward quoted above will be applied from 15th of May 1945, with reserve of eventual increases and dispositions which will be published by the competent authority.

5. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doct. Vittorio Bertuzzi)

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia
Region on 31th Ottobre 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C., Venezia
Province on the 27th September 1945
Text of the agreement made between the free Association of Trade-men and the Confederal Chamber of Labour of Bolzano Province.
Schedule of the salaries in force on 25th May 1945

Atto: Proposta per adeguamenti salariali per operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano.

Al/ Commissario Regionale Alleato - Regione delle Venezie -
(all'attenzione dell'Ufficiale Reg.le del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 81 del 18 settembre 1945

1. - Si allega un Accordo stipulato in Bolzano il giorno 17 del mese di settembre 1945, tra l'Associazione libera dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Bolzano, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Bolzano, per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame della proposta, visto il formale Accordo tra le parti interessate;
preso atto dell'insufficienza delle retribuzioni in vigore; considerato che l'adeguamento salariale proposto non supera il livello medio delle retribuzioni oggi in atto; viste le direttive dell'A.M.G. in proposito dettate, ne raccomanda l'approvazione.

Detto Accordo, da valere per tutti gli operai ⁴³⁷⁴ impiegati dipendenti dalle Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano (esclusi gli Alberghi, Ristoranti, Pubblici Esercizi in genere ed Aziende di panificazione) prevede:

Art. 1° - Sfera di applicazione. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente Accordo, la retribuzione (liquidazione) verrà fatta sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del lavoro.

4360

Art. 2° - Comunicazione della categoria. Tutti gli operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali sono suddivisi nelle categorie elencate al successivo art. 3° ed agli stessi dovranno essere corrisposti stipendi base mensili o settimanali non inferiori a quelli stabiliti nelle tabelle contenute nello stesso articolo. Le Aziende dovranno comunicare per iscritto, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Accordo, ai singoli lavoratori, la categoria alla quale vengono assegnati (categoria che non può essere inferiore a quella già attribuita), con l'indicazione delle mansioni affidate e della denominazione corrispondente a tali mansioni. Dovrà inoltre essere comunicata la retribuzione mensile o settimanale spettante.

Art. 3° - Minimi di retribuzione. Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa, sono i seguenti:

		<u>Stipendio mensile</u>	
		<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
<u>Categoria A</u> :	Personale con mansioni direttive, personale che esercita effettivamente funzioni di dirigenza dell'Azienda sotto le direttive del datore di lavoro, ecc. (direttori generali, procuratori, ecc.)	£. 7.200,-	£. 6.500,-
<u>Categoria B</u> :	Personale con mansioni di concetto:		
	1) Capi Uffici, capi reparto, Capi Filiali con almeno due dipendenti, Capi Contabili, Ispettori Cassieri generali (almeno 3 casse)	" 5.800,-	" 4.800,-
	2) Capo vetrinista, vice capo reparto, vice ispettore, magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, ovvero con almeno tre magazzinieri od impiegati alle loro dipendenze, capo commesso, gestori e gerenti di negozio con almeno due dipendenti).....	" 4.800,-	" 3.800,-
	3) Capi filiali e gerenti con meno di due dipendenti, contabili di concetto, corrispondenti in lingua estera, disegnatori, progettisti, calcolatori computisti, stenodattilografo in lingua estera, impiegato addetto al personale		

1 foglio n. 2 -

impiegato addetto alle vendite ed agli acquisti, altro personale con mansioni di concetto £. 4.400,- £. 3.500,-

CATEGORIA C: Personale con mansioni di grado comune:

- 1) contabile d'ordine, cassiere comune (cassiere di negozio, ecc. traduttore con almeno la conoscenza di due lingue estere, stenodattilografo corrispondente, magazziniere) " 4.000,- " 3.100,-
- 2) Commesso vetrinista, commesso vendita, stenodattilografo, traduttore " 3.800,- " 3.000,-
- 3) Commesso magazziniere, fatturista e copista archivista " 3.600,- " 2.800,-
- 4) Aiuto contabile, aiuto cassiere, telefonista addetto al centralino, addetti alle macchine calcolatrici e registratori di cassa " 3.500,- " 2.700,-
- 5) Aiuto commesso e magazzino, aiuto impiegato addetto al personale, aiuto archivista " 3.400,- " 2.600,-
- 6) Altro personale con mansioni di grado comune " 3.500,- " 2.700,-

Categoria D - E - F: vedi nomenclatura merceologica di categoria:

	<u>Uomini</u>		<u>Donne</u>	
	<u>mensile</u>	<u>settim.</u>	<u>mensile</u>	<u>settim.</u>
Operai comuni e qualificati	£. 3.400,-	£. 784,60	£. 2.300	£. 530,70
operai specializzati	" 3.900,-	" 900,-	" 2.400	" 553,80
Capi operai e capi reparto	" 4.300,-	" 992,30	" 2.500	" 576,90

Riduzioni varie: Al personale con mansioni impiegatizie ed operaie, di età inferiore al ventesimo anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica, verrà applicato il seguente trattamento economico:

	<u>Stipendio mensile</u>	
	<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>
Personale dai 14 ai 16 anni compiuti dopo i primi sei mesi di servizio	£. 1.000,-	£. 900,-
Personale dai 16 ai 17 anni compiuti	" 1.300,-	" 1.200,-
" " 17 " 18 " " "	" 1.700,-	" 1.500,-
" " 18 " 20 " " "	" 2.300,-	" 1.800,-

43. Stipendio mensile
Uomini Donne

4360 5359

I minimi di retribuzione valgono per il Comune di Capoluogo della Provincia e per il Comune di Merano; per i Comuni di Bressanone e Brunico è fissata una riduzione del 5%, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 10%.

Le eventuali differenze di retribuzione fra impiegati della stessa categoria presso la stessa Azienda, devono essere mantenute limitatamente al raggiungimento del minimo stabilito per la categoria superiore.

Art. 4 - Tutte le somme versate dai datori di lavoro nel periodo dal 15 maggio in poi a titolo di anticipazione sull'adeguamento salariale, debbono essere tenute presenti nel calcolo dell'adeguamento stesso.

Le somme spettanti ai lavoratori relative agli adeguamenti salariali per il periodo 15 maggio 1945 al 30 settembre 1945 (arretrati), potranno essere rateizzate e liquidate non oltre il 31 dicembre 1945.

Art. 5 - Le spese relative a viaggi ordinati dalla Ditta, saranno rimborsate, verso documentazione, a piè di lista.

Art. 6) - Per quanto riguarda le norme di carattere generale restano in vigore quelle stabilite dai singoli contratti vigenti. In caso di contestazioni decideranno le organizzazioni stipulanti.

Art. 7 - Quanto sopra entra in vigore dal 15 maggio 1945, con la riserva di attenersi ad eventuali migliorie e disposizioni che saranno emanate dagli organi competenti.

4. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.Misto
(dott. Vittorio Bertuzzi)



Allegati: - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 31 ottobre 1945 -
- Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale in data 27 settembre 1945 -
- Accordo tra l'Associazione libera dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Bolzano -
- Tabelle salariali in vigore al 25 maggio 1945.

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 31 del mese di ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del comm. Gino Baldi, in sostituzione del reg. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- proposta per adeguamenti salariali per operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano -

visto il formale Accordo fra le parti interessate;
preso atto dell'insufficienza delle retribuzioni in vigore;
considerato che l'adeguamento salariale proposto non supera il livello medio delle retribuzioni oggi in atto;
viste le direttive dell'A.M.G. in proposito dettate;
esprime parere favorevole circa l'accoglimento delle proposte in esame.

Letto, confermato e sottoscritto.



Bolzano the 27th of September 1945

SUBJECT: proposal concerning an equalisation of wages and salaries of labourers and employees of Commerce Administrations in the Province of Bolzano.

TO: Italian Regional C.C.C. - C.S., Angelo - Venice

FROM: C.C.C. Province of Bolzano

- 1.- We enclose to the present an accord stipulated in Bolzano between the Association of Trade-men and the Labour Chamber of Bolzano, in presence of the secretary of the labourers syndicate attached to the Commerce.
- 2.- We forward the accord to the Committee to take it in favourable considerations. In enclosed schedules are indicated the actual salaries and wages of average in force at the present time.
- 3.- The Committee examined the request, and after taking into consideration the agreement intervened between the interested parties, and heard the deposition pronounced by a member of the same Committee and with consideration for actual living costs, wants the following:
- 4.- I.P.C.C.C. must take this accord into consideration as proposed by C.P.I.C.M.
- 5.- The Committee wants the following:

DISAPPROVEDAPPROVEDALTERDATE

1237

Bolzano, 27 settembre 1945

Al: Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto
Campo S. Angelo - Venezia

Dal: Comitato Provinciale Italiano Consultivo Misto
Provincia di Bolzano

Oggetto: Proposta per adeguamenti salariali per operai ed impiegati
dipendenti da aziende commerciali della provincia di Bolzano.

- 1.- Alleghiamo alla presente un accordo stipulato a Bolzano tra l'Associazione dei Commercianti e la Camera Confederale del lavoro, alla presenza del Segretario del Sindacato lavoratori addetti al commercio.
- 2.- Inviame tale accordo al Comitato perché prenda lo stesso in considerazione. Si unisce una tabella dei salari e stipendi medi attualmente in vigore.
- 3.- Il Comitato ha esaminato l'accordo e, omesso d'ascoltare i testimoni poiché un membro del Comitato stesso aveva assistito alle trattative e alla stipulazione dell'accordo in questione ed in considerazione dell'attuale costo della vita chiede quanto segue:
- 4.- Che il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto prenda in considerazione questo accordo come presentato dal CPICM.
- 5.- Il Comitato ha votato quanto segue:

DisapprovazioneApprovazioneModifica

F. Frumman
F. Frumman
F. Frumman

HQ. VENEZIA REGION
10 OCT 1945
Date Recd 157606

EQUALISATION OF SALARY FOR LABOURERS AND EMPLOYEES OF COMMERCE
ADMINISTRATIONS IN THE PROVINCE OF BOLZANO

VERBAL OF AGREEMENT.

18th of September 1945 in Bolzano.

Between the free Association of Trade-men in Bolzano, in effectation of the present agreement, represented by its President Mr. Giuseppe Staffler and by the trade-men Mr. Attilio Bonelli, Egisto Bragaglia, De Carli Carlo, Podini Oreste, Strohner Edoardo and assisted by its Secretary Mr. Andrea Garbari

and

the Camera Confederale del Lavoro of Bolzano, in effectation of the present agreement, represented by its General Secretaries Mr. Cristoforo Luigi, Guasco Natale and Giuseppe Cestari and in presence of the Secretary of the Workmen Syndicate, attached to the Commerce Mr. Carlo Portolotti and by the vice-secretaries Mr. Mario Righi and Cino Salvadori and by Mr. Terbene Rizziero, Marchiero Antonio and Breda Antonio;

stipulated the present agreement concerning all the labourers and employees of Commerce Administrations in the Province of Bolzano (excluded Hotels, Restaurants, Public Services in general and Penitentiary Factories).

Art. 1 - Circle of application. The present agreement is to apply on all labourers and employees of Commerce Administrations in the Province of Bolzano. For the personnel whose report of work was solved before the stipulation of the present agreement, the retribution (liquidation) will be made on basis of the retribution in fact, correspondent to the date of cessment of the effective work.

Art. 2 - Communication of Category. All the labourers and employees of Commerce Administrations are subdivided in the categories following at Art. 3. Their salaries have not to be inferior of the payment established in Art. 3. Within a month after publication of the present agreement, the Administrations have to make written communication to every single labourer, of the category which he comes assigned to (category which cannot be inferior of the one already attributed) with indication of his duties and the correspondent denomination for. Besides of that is to communicate the monthly or weekly retribution.

Art. 3 - Minimum of retribution. The salaries minimum of the deduction of law, included compensation of presence and board, are the following:

	<u>Monthly Salary</u>	
	<u>Men</u>	<u>Women</u>
<u>Category A:</u> Employees with Administration duties, employees who have effective directing functions under the superintendence of the workgiver, ecc. (general director, procurator ecc.)	L. 7,200.-	L. 6,500.-

- 2 -

Monthly Salary
Men Women

Category B: Employees with duties of conception.

- 1) Office Chief, department chief, filial chief with at least 2 employees, chief bookkeeper, inspector, general cashier (with at least 3 money cases) L. 5,800 L. 4,800
- 2) Chief worker in glassess, department vice chief, vice inspector, magazine administrator depository with technic and administrations responsibilities, with at least 3 magazine k keeper or employees under his direction, chief clerk and store managers with at least 3 employees L. 4,800 L. 3,800
- 3) Filial chief and managers with less than 2 employees, bookkeeper of conception, correspondent for foreign languages, designer, projectors, calculators, stenotypist for foreign languages, employees attached to the personnel, employees attached to acquisitions and sales, other employees with duties of conception L. 4,400 L. 3,500

Category C: Employees with duties of common degree:

- 1) bookkeeper, common cashier (store cashier, ecc.) translator with knowledge of at least 2 foreign languages, stenotypist-correspondent, magazine-keeper L. 4,000 L. 3,100
- 2) Clerk or magazine keeper, employees for invoice work, copier, archivist L. 3,600 L. 2,800
- 2) Clerkworker in glass, sale clerk, stenotypist, translator L. 3,800 L. 3,000
- 4) bookkeeper help, cashier help, telephonist attached to the Central, employees attached to calculating and registering machines .. L. 3,500 L. 2,700
- 5) Clerk and magazine help, help to employees attached to the personnel, archivist help.. L. 3,400 L. 2,600
- 6) Other employees with duties of common degree L. 3,500 L. 2,700

./.

8134

- 3 -

Category D - E - F: look under nomenclature of category:

	<u>Men</u>		<u>Women</u>	
	<u>Monthly</u>	<u>Weekly</u>	<u>Monthly</u>	<u>Weekly</u>
Common and qualified labourers	L. 3,400	L. 784,60	L. 2,300	L. 530,70
Specialised labourers ...	" 3.900	" 900.-	" 2,400	" 553,80
Chief labourer and department chief	" 4,300	" 992,30	" 2,500	" 576,90

Various reductions: To the personnel who has duties of employees and employees, with age under 20 years completed, having whatever duties or qualification, will be applied the following economic treatment:

		<u>Monthly Salary</u>	
		<u>Men</u>	<u>Women</u>
Personnel from 14 to 16 years completed after the first 6 months of service	L. 1,000	L. 900	
Personnel from 16 to 17 years completed...	" 1,300	" 1,200	
" " 17 " 18 "	" 1,700	" 1,500	
" " 18 " 20 "	" 2,300	" 1,800	

The minimums of retributions are valiant for the Commune, chief-city of the Province and for the Commune of Meran; for the Commune of Bressanone (Brixen) and Brunico (Bruneck) is established a reduction of 5%; while for all other Communes is established a reduction of 10%.

The eventual differences of retribution between employees of the same category, working in the same Administration have to be kept limited to the reachment of the minimum established for the superior category.-

Art. 4 - All sums paid from the workgiver in the period up from the 15th of May under the title of anticipation to the equalisation of salary, have to be incalculated to the equalisation.- The sums to pay to the labourer for equalisation of salary for the period from the 15th of May to the 30th of September 1945 (left unpaid), can be paid until the 31st of December 1945 and not later.-

Art. 5 - Relative expenses of travels ordered from the factory, will be refunded against approving by documents, besides the sums established in the present list.-

Art. 6 - As for the norms of general character, are valiant the norms established in the single contracts.-

Art. 7 - In cases of contests will decide the stipulating organisations. The present agreement comes valiant on the 15th of May 1945, with reserve of eventual ameliorations and dispositions which will be published by the competent authorities.-

ADEGUAMENTI SALARIALI PER GLI OPERAI ED IMPIEGATI DIPENDENTI
DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

V E R B A L E D ' A C C O R D O

Addì, 18 Settembre 1945 in Bolzano,

tra l'Associazione Libera dei Commercianti di Bolzano, agli effetti del presente verbale, rappresentata dal suo Presidente Sig. Giuseppe Staffler e dai Commercianti Sigg. Rag. Attilio Bonelli, Egisto Braggia, De Carli Carlo, Podini Oreste, Strochner Edoardo e assistita dal suo Segretario Sig. Andrea Garbari

e

La Camera Confederale del Lavoro di Bolzano, agli effetti del presente verbale, rappresentata dai Segretari Generali Rag. Cristofaro Luigi, Guasco Natale e Giuseppe Cestari, ed alla presenza del Segretario del Sindacato Lavoratori addetti al commercio Sig. Carlo Bortolotti e dai Vice Segretari Rag. Mario Righi e Gino Salvadori e dai Sigg. Rag. Farbene Rizziero, Marchioro Antonio e Breda Antonio;

si è stipulato il presente accordo da valere per tutti gli operai ed impiegati dipendenti dalle Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano (esclusi gli Alberghi, Ristoranti, pubblici Esercizi in genere ed Aziende di Panificazione).

Art. 1 - Sfera di applicazione. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali della Provincia di Bolzano. Per il personale il cui rapporto di lavoro sia stato risolto anteriormente alla data di stipulazione del presente accordo, la retribuzione (liquidazione) verrà fatta sulla base della retribuzione di fatto corrisposta alla data della cessazione effettiva del lavoro.

Art. 2 - Comunicazione della categoria. Tutti gli operai ed impiegati dipendenti da Aziende Commerciali sono suddivisi nelle categorie elencate al successivo articolo 3 ed agli stessi dovranno essere corrisposti stipendi base mensili o settimanali non inferiori a quelle stabiliti nelle tabelle contenute nello stesso articolo. Le Aziende dovranno comunicare per iscritto, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente accordo, ai singoli lavoratori, la categoria alla quale vengono assegnati (categoria che non può essere inferiore a quella già attribuita), con la indicazione delle mansioni affidate e della denominazione corrispondente a tali mansioni. Dovrà inoltre essere comunicata la retribuzione mensile o settimanale spettante.

Art. 3 - Minimi di retribuzione. Gli stipendi ed i salari minimi al lordo delle ritenute di legge, comprensivi dell'indennità di presenza e di mensa, sono i seguenti:

<u>Stipendio mensile</u>	
<u>Uomini</u>	<u>Donne</u>

Categoria A: Personale con mansioni direttive, personale che esercita effettivamente funzioni di dirigenza dell'Azienda sotto le direttive del

Stipendio mensile
Uomini Donne

datore di lavoro, ecc. (diret-
tori generali, procuratori ecc.) £.7.200,= £.6.500,=

Categoria B: Personale con mansioni di concetto:

- 1) Capi Uffici, capi reparto, capi filiali con almeno due dipendenti, capi contabili, ispettori, cassieri generali (almeno tre casse) " 5.800,= " 4.800,=
- 2) Capo vetrinista, vice capo reparto, vice ispettore, magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa, ovvero con almeno tre magazzinieri od impiegati alle loro dipendenze, capo commesso, gestori e gerenti di negozio con almeno due dipendenti..... " 4.800,= " 3.800,=
- 3) Capi filiale e gerenti con meno di due dipendenti, contabili di concetto, corrispondenti in lingua estera, disegnatori, progettisti, calcolatori computisti, stenodattilografo in lingua estera, impiegato addetto al personale, impiegato addetto alle vendite ed agli acquisti, altro personale con mansioni di concetto..... " 4.400,= " 3.500,=

Categoria C: Personale con mansioni di grado comune:

- 1) Contabile d'ordine, cassiere comune (cassiere di negozio, ecc.) traduttore con almeno la conoscenza di due lingue estere, stenodattilografo-corrispondente, magazz. " 4.000,= " 3.100,=
- 2) Commesso vetrinista, commesso vendita, stenodattilografo, traduttore..... " 3.800,= " 3.000,=
- 3) Commesso magazziniere, fatturista e copista archivista..... " 3.600,= " 2.800,=
- 4) Aiuto contabile, aiuto cassiere, telefonista addetto al centralino, addetti alle macchine calcolatrici e registratori di cassa..... " 3.500,= " 2.700,=
- 5) Aiuto commesso e magazzino, aiuto impiegato addetto al personale, aiuto archivista " 3.400,= " 2.600,=
- 6) Altro personale con mansioni di grado comune " 3.500,= " 2.700,=

Categoria D - E - F: Vedi nomenclatura merceologia di categoria:

	<u>Uomini</u>		<u>Donne</u>	
	<u>Mensile</u>	<u>Settim.</u>	<u>Mensile</u>	<u>Settim.</u>
Operai comuni e qualificati....	£.3.400,=	£.784,60	£.2.300,=	£.530,70
" specializzati.....	" 3.900,=	" 900,=	" 2.400,=	" 553,80
Capi operai e capi reparto....	" 4.300,=	" 992,30	" 2.500,=	" 576,90

Riduzioni varie: Al personale con mansioni impiegatizie ed operaie, di età inferiore al ventesimo anno compiuto, avente qualsiasi mansione o qualifica, verrà applicato le il seguente trattamento economico:

- 3 -

Stipendio mensile
Uomini Donne

Personale dai 14 ai 16 anni compiuti dopo i primi

					6 mesi di servizio.....	£. 1.000,=	£. 900,=
"	"	16	"	17	"	compiuti.....	" 1.300,= " 1200,=
"	"	17	"	18	"	"	" 1.700,= " 1500,=
"	"	18	"	20	"	"	" 2.300,= " 1800,=

I minimi di retribuzione valgono per il Comune capoluogo della Provincia e per il Comune di Merano; per i Comuni di Bressanone e Brunico è fissata una riduzione del 5%, mentre per gli altri Comuni è fissata una riduzione del 10%.

Le eventuali differenze di retribuzione fra impiegati della stessa categoria presso la stessa azienda, devono essere mantenute limitatamente al raggiungimento del minimo stabilito per la categoria superiore.

Art. 4 - Tutte le somme versate dal datore di lavoro nel periodo dal 15 Maggio in poi a titolo di anticipazione sull'adeguamento salariale, debbono essere tenute presenti nel calcolo dell'adeguamento stesso.

Le somme spettanti ai lavoratori relative agli adeguamenti salariali per il periodo 15 Maggio 1945 al 30 Settembre 1945 (arretrati), potranno essere rateizzate e liquidate non oltre il 31 Dicembre 1945.

Art. 5 - Le spese relative a viaggi ordinati dalla Ditta, saranno rimborsate, verso documentazione, a piè di lista.

Art. 6 - Per quanto riguarda le norme di carattere generale restano in vigore quelle stabilite dai singoli contratti vigenti. In caso di contestazione, decideranno le organizzazioni stipulanti.

Art. 7 - Il presente accordo entra in vigore il 15 Maggio 1945, con la riserva di attenersi ad eventuali migliorie e disposizioni che saranno emanate dagli organi competenti.

p.L'ASSOCIAZ.LIBERA DEI COMMER.

F.to Staffler Giuseppe
F.to Bonelli Attilio
F.to Dragaglia Egisto
F.to De Carli Carlo
F.to Podini Cresto
F.to Stredner Edoardo
F.to Garbari Andrea

p.LA CA ERA CONFED. DEL LAVORO

p.IL SINDACATO DEI LAVORATORI

ADDETTI AL COMMERCIO

Portolatti Carlo
Agli dario
Fabiani Rinaldo
Breda Antonio
Morelino Antonio

Media delle paghe percepite dai lavoratori del Commercio colle tabelle paga aggiornate al 25 Marzo 1940 ed aumentate del 30 %, in vigore a tutto oggi. Tali minimi devono essere maggiorati dell'indennità di presenza in ragione di L. 18 giornaliera per gli uomini e di L. 10 per le donne.

Categoria A : Personale con mansioni direttive.....L.1.500.=

Categoria B : " " " di concetto.....L.1.650.=

Categoria C : " " " di grado comune..L. 700.=

Categoria D : " subalterno ed ausiliario.....L. 450.=

Categoria E : Apprendistato.....L. 300.=

COMMERCIO

TABELLE SALARIALI DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI

QUALIFICA	PAGA contrattuale 9-5-40 abbigliamento, aliment.	Aumento 30% 1943	ind. pres. Ind. guor- 25-8-45 in poi	Indennità di c
A) Impiegati				
a) mansioni diret.	1803,35	2344,35	1-2-45 31-7-45	1000.
b) mansioni di con-				
cetto I° cat.	1202,25	1562,90		1250.
mansioni di con-				1375.
cetto II° cat.	969,35	1260,15		1500.
c) mansioni comuni	721,35	937,75		1875.
I° anno dopo ap-				2000.
prendistato	375,70	488,40		2250.
II° e III° anno				2500.
dopo apprendist.				2750.
II° anno	526.=	683,80		3000.
B) Personale non				3250.
impiegatizio				3500.
d) pers. subalterno	668,70	869,30		3750.
e) " ausiliario	608,65	791,25		4000.
C) Apprendistato:				4250.
I° anno compenso				4500.
libero				4750.
II° anno	90,15	117,20		5000.
III° anno	180,30	234,40		5250.

1348

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO PER LE VENEZIE

Prot. N.º *4/3260* LAV/2/EM

Risp. a nota N.º -

del -

Allegati N.º *2.*

Venezia, li 9 GEN. 1946

Al *Borghese* *Bakeries* *h*
SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA DEL
LAVORO

OGGETTO: Ordinanza sui Salari n. 81R C M A

1. - L'accordo per l'adeguamento salariale per i lavoratori panettieri della provincia di Bolzano, stipulato liberamente tra gli autorizzati rappresentanti di categoria, è stato dal C.R.I.C.M. inoltrato con parere favorevole all'Autorità Alleata.
2. - Si allegano copia la relativa Ordinanza n. 81 emanata in data 28 dicembre u.s. dall'A.S.G.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott. Vittorio Bertuzzi)

Sella

DISTRIBUZIONE:

Commissario provinciale A.S.G. Udine
Uffici del Lavoro
Camera del Lavoro - Bolzano
Associazione Commerciali (Bolzano)
Prefetto - Bolzano -
Sotto Commissione Alleata del Lavoro Roma
Commissione Economica Alleata - Milano
Ufficio del Lavoro 86 Area - Venezia -
Ispettorato del lavoro - Bolzano -

1317

ORDINANZA SUI SALARI N. 81

ADEGUAMENTO SALARIALE LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI
BOLZANO

Il C.R.I.C.M. avendo preso in esame un accordo sottopostogli dai rappresentanti autorizzati dall'Associazione Libera dei Commercialisti e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro della provincia di Bolzano, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato le seguenti nuove tariffe per i lavoratori panettieri della provincia di Bolzano, con decorrenza 1° agosto 1945.

- 1) - a far tempo dal 1° agosto 1945 le retribuzioni dei lavoratori dell'Arte Bianca (lavoratori panettieri) vengono fissate come segue :

informatore e impastatore	orario	L. 16,90
aiutante specializzato	"	" 14,65
aiutante semplice	"	" 11,25
<u>Apprendisti:</u> fino a 3 mesi di servizio	"	" 5,65
da 4 a 10 mesi di servizio	"	" 6,30
oltre i 10 mesi di servizio	"	" 8,50

La suddetta tabella è valevole per la città di Bolzano e Merano; per gli altri comuni della provincia riduzione del 10%.

Oltre alle retribuzioni orarie id cui sopra le Aziende corrispondono dal 1° agosto 1945 l'indennità di contingenza, come concordato per tutte le aziende Commerciali della provincia, più la indennità di presenza, mentre l'indennità di guerra dovrà essere corrisposta (oltre all'indennità di presenza già data) per il periodo dal 3 maggio 1945 al 31 luglio 1945.

L'indennità di guerra sarà pagata nella seguente misura:

Lire 25, = giornaliero a tutti i dipendenti capo famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari.
Lire 10, = giornaliero a tutti gli altri dipendenti non capi famiglia.

L'indennità di presenza: sarà pagata nella seguente misura :

- Uomini di età superiore ai 18 anni L. 18, = giorn. 4340
- Donne di età superiore ai 18 anni " 10, = "
- Uomini e donne di età inferiore ai 18 anni " 10, = "

della provincia di Bolzano, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato le seguenti nuove tariffe per i lavoratori panettieri della provincia di Bolzano, con decorrenza 1° agosto 1945.

1) - a far tempo dal 1° agosto 1945 le retribuzioni dei lavoratori dell'Arte Bianca (lavoratori panettieri) vengono fissate come segue :

informatore e impastatore	oraria	L. 16,90
aiutante specializzato	"	" 14,65
aiutante semplice	"	" 11,25
<u>Apprendisti:</u> fino a 9 mesi di servizio	"	" 5,65
da 10 a 19 mesi di servizio	"	" 6,30
oltre i 19 mesi di servizio	"	" 9,55

La suddetta tabella è valevole per la città di Bolzano e Merano; per gli altri comuni della provincia riduzione del 10%.

Oltre alle retribuzioni orarie id cui sopra le Aziende corrispondranno dal 1° agosto 1945 l'indennità di contingenza, come concordato per tutte le aziende Commerciali della Provincia, più la indennità di presenza, mentre l'indennità di guerra dovrà essere corrisposta (oltre all'indennità di presenza già data) per il periodo dal 3 maggio 1945 al 31 luglio 1945.

L'indennità di guerra sarà pagata nella seguente misura:

Lire 25,= giornaliero a tutti i dipendenti capo famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari.

Lire 10,= giornaliero a tutti gli altri dipendenti non capi famiglia.

L'indennità di presenza: sarà pagata nella seguente misura :

- Uomini di età superiore ai 18 anni L. 18,= giorn. 4346
- Donne di età superiore ai 18 anni " 10,= "
- Uomini e donne di età inferiore ai 18 anni ... " 10,= "

2) - La coabitazione, in linea di massima, è abolita per tutto il personale della categoria. Tuttavia, date le attuali contingenze a caro vita, la coabitazione può essere concessa, purchè il vitto e l'alloggio corrispondano alle più elementari norme sanitarie ed alimentari. Potranno essere fatte le seguenti trattenute massime:

- per il solo vitto L. 40,- giorn.
- per vitto e alloggio " 55,-

./.

- 2 -

La suddetta validazione vale per Bolzano e Merano e viene ridotta del 10% per gli altri Comuni della Provincia

- 3) -Il presente accordo avrà la durata di quattro mesi e sarà tacitamente rinnovato se non disdetto, un mese prima della sua scadenza. E' esso, e comunque in ogni momento, subordinato per le nuove regolamentazioni salariali, al prezzo del pane.
- 4) -Per i casi non previsti nel presente accordo, valgono quelli anticipatamente stipulati.
- 5) -Il presente accordo ha valore integrale per tutta la provincia.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze;

PERTANTO, io, J.F. DUNLOP, O.B.E., M.C., Generale di Brigata Commissario Regionale, AMG, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

P.TC J.F. DUNLOP
Generale di Brigata
Commissario Regionale AMG
Regione delle Venezie

Datato oggi 28 Dicembre 1945

p: copia conforme



Il DIRETTORE
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
per le Venezie

[Handwritten signature]

A243

SUBJECT: Equalization of salary for baker labourers of Bolzano Province.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezia Region" (to attention of Regional Labour Officer) -

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region

RECOMMENDATION n. 92 (15th September 1945)

=====

1. Here enclosed an agreement made in Bolzano on the 15th September 1945 between the Trade Union and the Labour Chamber of Bolzano, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Bolzano.

2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the labourers above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord between the interested contracting parties; considered that the request amount pay is contained into proportioned limit in regard to the actual cost of living, recommends it, exception made for what concern the Art. 2 that is abolished for its inadmissibility during the contingency period.

The accord establish as follows:

From August 1st 1945 the retributions for baker labourers are instituted as follows:

Baker and kneader.....	L. 16.90 per hour
Specialized help.....	" 14.65 "
Common help.....	" 11.25 "
Apprentices until 9 months of service....	" 5.65 "
from 10 to 19 months	" 6.30 "
" over 19 months service	" 9.55 "

The above mentioned amounts are to apply to the Bolzano and Merano cities; for all other Communes reductions of 10%.

Besides of the above mentioned sums, from August 1st 1945 is to pay also the means test, as agreed for all Commerce Administrations, of the Province, more than the compensation for presence. The war compensation is to pay (besides of the compensation for presence already paid) for the period from May 3rd to July

1. Here enclosed an agreement made in Bolzano on the 15th September 1945 between the Trade Union and the Labour Chamber of Bolzano, and recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Bolzano.

2. The R.I.J.A.C. of Venetie Region approves the above agreement for the labourers above mentioned.

3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement, seen the formal accord between the interested contracting parties;

considered that the request amount pay is contained into proportioned limit in regard to the actual cost of living, recommends it, exception made for what concern the Art. 2 that is abolished for its inadmissibility during the contingency period.

The accord establish as follows:

From August 1st 1945 the retributions for baker labourers are instituted as follows:

Baker and kneader.....	L. 16.20 per hour
Specialized help.....	" 14.65 "
Common help.....	" 11.25 "
Apprentices until 9 months of service....	" 5.65 "
" from 10 to 19 months "	" 6.30 "
" over 19 months service "	" 9.55 "

The above mentioned amounts are to apply to the Bolzano and Merano cities; for all other Communes reductions of 10%.

Besides of the above mentioned sums, from August 1st 1945 is to pay also the means test, as agreed for all Commerce Administrations, of the Province, more than the compensation for presence. The war compensation is to pay (besides of the compensation for presence already paid) for the period from May 3rd to July 31st 1945.

The war compensation is to pay as follows:

- L. 25.- daily for workmen considered as head of the family by reception of family allowances.
- L. 10.- daily for workmen not head of the family.

The compensation of presence will be paid as follows:

men over 18 years old.....	L. 18.- daily
women over 18 years old.....	" 10.-
men and women under 18 years old	" 10.-

= 2 =

Coabitation is abolished for all personnel of the category. In consideration of the actually living costs, exceptions can be made, providing that the elementary sanitary and alimentary norms will be regarded.

The following quotas can be deducted for:

only food.....L. 40.- daily
food and lodgement....." 55.- "

The above mentioned quotas are to apply to Bolzano and Merano; for all other Communes of the Province reduction of 10%

What above will have effect for 4 months and will be silently renewed one months before falling due, if not retracted. The present agreement is subordinated under the price of bread.

All other cases not mentioned in this agreement are to treat as stipulated before the present agreement.

The present agreement has integral value for all the Province.-

4. All members of the R.I.J.A.C. approve the above recommendation.

THE SECRETARY OF THE P.I.J.A.C.
(doct. Vittorio Bertuzzi)



4343

Here enclosed:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia
Region on the 23 November 1945
Report of the meeting of the P.I.J.A.C., Bolzano
on the 4th October 1945.
Text of the agreement made between the Trade Union
and Labour Chamber of Bolzano on the 15th
September 1945.

Oggetto: adeguamento salariale lavoratori panettieri della provincia di Bolzano.

Al: Commissario Regionale dell'A.M.G. Regione delle Venezie
(all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal: Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie

Relazione alla segnalazione n. 32 in data 15 settembre 1945

1. - Si allega un Accordo stipulato in Bolzano il giorno 15 del mese di settembre 1945 fra l'Associazione libera dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro di Bolzano, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Bolzano, per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto esprime parere favorevole circa l'applicazione dell'Accordo alla categoria interessata, salvo le riserve di cui appresso.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame della proposta, premesso che esiste formale accordo fra le parti interessate;

considerato che quanto richiesto è contenuto in limiti rispondenti alle attuali esigenze, tenuto conto del particolare rapporto di lavoro; ne raccomanda l'approvazione, salvo per quanto concerne l'articolo 2 che viene abolito, data la sua inammissibilità in periodo di razionamento.

Detto Accordo prevede:

1) - a far tempo dal 1° agosto 1945 le retribuzioni dei lavoratori dell'Arte Bianca (lavoratori panettieri) vengono fissate come segue:

informatore e impastatore	orarie	L. 16.90
aiutante specializzato	" "	14.65
aiutante semplice	" "	11.25
<u>Apprendisti:</u> fino a 9 mesi di servizio. .	" "	5.65
da 10 a 19 mesi di servizio. .	" "	6.30
oltre i 19 " " " " "	" "	9.55

La suddetta tabella è valevole per le città di Bolzano e Merano; per gli altri comuni della provincia riduzione del 10%

Oltre alle retribuzioni orarie di cui sopra le Aziende corrisponderanno dal 1° agosto 1945 l'indennità di contingenza, come concordato per tutte le Aziende Commerciali della Provincia, più l'indennità di presenza, mentre l'indennità di

-2-

guerra dovrà essere corrisposta (oltre all'indennità di presenza già data) per il periodo dal 3 maggio al 31 luglio 1945.

L'indennità di guerra sarà pagata nella seguente misura:
Lire 25.-- giornaliere a tutti i dipendenti capo-famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari.
Lire 10.-- giornaliere a tutti gli altri dipendenti non capi famiglia.

L'indennità di presenza sarà pagata nella seguente misura:
- Uomini di età superiore ai 18 anni..... L. 18.-- giorn.
- Donne di età superiore ai 18 anni " 10.-- "
- Uomini e donne di età inferiore ai 18 anni" 10.-- "

2) La coabitazione, in linea di massima, è abolita per tutto il personale della categoria. Tuttavia, date le attuali contingenze a caro vita, la coabitazione può essere concessa, purchè il vitto e l'alloggio corrispondano alle più elementari norme sanitarie ed alimentari. Potranno essere fatte le seguenti trattenute massime:

- Per solo vitto L. 40.-- giorn.
- Per vitto e alloggio " 55.-- "

La suddetta valutazione vale per Bolzano e viene ridotta del 10% per gli altri Comuni della Provincia.

3) - Il presente accordo avrà la durata di quattro mesi e sarà tacitamente rinnovato se non disdetto, un mese prima della sua scadenza. E' esso, e comunque in ogni momento, subordinato per le nuove regolamentazioni salariali, al prezzo del pane.

4) - Per i casi non previsti nel presente accordo, valgono quelli anticipatamente stipulati.

5) - Il presente accordo ha valore integrale per tutta la provincia.

4. - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Il Segretario del Comitato Cons.Reg.le Misto
(dott. Vittorio Bertuzzi)

Allegati - Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 23 novembre 1945 -

Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provinciale di Bolzano in data 4 ottobre 1945 -

Verbale di Accordo stipulato in Bolzano in data 15.9.1945 tra l'Associazione libera dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro di Bolzano.-

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO

L'anno 1945, il giorno 23 del mese di novembre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato, del dott. Enzo Saggiaro, membro supplente, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Giorgio Fadda, in sostituzione del dott. Vittorio Bertuzzi, Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Luigi Filippi.

Il Comitato Regionale, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- adeguamento salariale per i lavoratori panettieri - provincia di Bolzano -

premesso che esiste formale accordo tra le parti interessate; considerato, dopo accurato esame delle singole clausole dell'accordo, che quanto richiesto è contenuto in limiti rispondenti alle attuali esigenze;

esprime parere favorevole all'accoglimento della proposta in esame, salvo per quanto disposto all'art. 2) dell'accordo stesso che viene abolito, data la sua inammissibilità in periodo di razionamento.

Letto, confermato e sottoscritto.



P.C.C.

[Handwritten signature]

Bolzano 4 th of October 1945

To : Italian Regional C.C.C. C.S. Angelo Venice
From : C.C.C. Province of Bolzano

Subject: proposal concerning an equalisation of salaries for
baker labourers.

- 1.- We enclose the present agreement stipulated between the Trade-Union and the Labour Chamber of Bolzano representing the baker labourers.
- 2.- We forward the present agreement to the Committee to take it in favourable consideration.
- 3.- The Committee examined the request and after taking into consideration the agreement intervened between the interested parties, and heard the deposition pronounced by a member of the Committee and with consideration for actual living costs, request the following:
- 4.- I.R.C.C.C. must take this petition into consideration as proposed by C.P.I.C.M.
- 5.- The Committee wants the following:

1333

DISAPPROVEDAPPROVEDALTERNATE

Belzano, 4 ottobre 1945

Al : Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto
Campo S. Angelo - Venezia

Dal: Comitato Provinciale Italiano Consultivo Misto
Provincia di Belzano

Oggetto: Proposta per adeguamento di salari dei lavoratori panettieri.

- 1.- Alleghiamo alla presente un accordo stipulato a Belzano tra l'Associazione dei Commercianti di Belzano e la Camera Confederale del Lavoro in rappresentanza dei lavoratori panettieri.
- 2.- Inviame tale accordo al Comitato perché prenda lo stesso in considerazione.
- 3.- Il Comitato ha esaminato l'accordo e, omesso d'ascoltare i testimoni poiché un membro del Comitato stesso aveva assistito alle trattative e alla stipulazione dell'accordo in questione, ed in considerazione dell'attuale costo della vita chiede quanto segue:
- 4.- Che il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto prenda in considerazione questo accordo come presentato dal CPICM.
- 5.- Il Comitato ha votato quanto segue:

4338

DisapprovazioneApprovazioneModifica

G. Nicolè
le Ricci
F. Panzani
seccy

VERBAL OF AGREEMENT

September 15th 1945, Bolzano.

Between the Trade Union of Bolzano, in effect of the present agreement, represented by its President Mr. Giuseppe Staffler, and assisted by Mr. Montegnacco Ettore, Unterhauser Antonio, Port Abramo, Landerer Giuseppe and by its Secretary Mr. Garbari Andrea

and

the Labour Chamber of Bolzano, in effect of the present agreement represented by its General Secretaries Mr. Cristofaro Luigi, Gasco Natale, Cestari Giuseppe and by the representatives of the baker syndicate Mr. Verner Luigi, Stenico Scipione and Rhein Enrico, the following is agreed:

1) From August 1st 1945 the retributions for baker labourers are instituted as follows:

Baker and kneader	hour	L.	16.90
Specialized help	"	"	14.65
Common help	"	"	11.25
<u>Apprentices:</u> until 9 months of service	"	"	5.65
from 10 to 19 months "	"	"	6.30
over 19 months "	"	"	9.55

The above mentioned quotas are to apply to the Bolzano and Merano cities; for all other Communes reductions of 10%.

Besides of the above mentioned quotas from August 1st 1945 is to pay also the means test, as agreed for all Commerce Administrations, of the Province, more than the compensation for presence. The war compensation is to pay (besides of the compensation for presence already paid) for the period from May 3rd to July 31st 1945.

The war compensation is to pay as follows:

Lire 25.- daily for workmen considered as head of the family by receipt of family allowances.

Lire 10.- daily for workmen not head of the family.

The compensation of presence will be paid as follows:

men over 18	L.	18.-	daily
women over 18	"	10.-	"
men and women under 18	"	10.-	"

2) Besides of that the Baker labourers will be in the habit of bread for breakfast.

./.

- 2 -

3) Coabitatation is abolished for all personnel of the category. In consideration of the actually living costs, exceptions can be made, providing that the elementary sanitary and alimentary norms will be regarded.

The following quotas can be deducted for:

only food	L.	40.-	daily
food and lodgement	"	55.-	"

The above mentioned quotas are to apply to Polzano and Merano; for all other Communes of the Province reduction of 10%.

4) The present agreement is in force for 4 months and will be silently renewed one month before falling due, if not retracted. The present agreement is subordinated under the price of bread.

5) All other cases not mentioned in this agreement are to treat as stipulated before the present agreement.

6) The present agreement has integral value for all the Province.

f. the TRADE UNION

f. the LABOUR CHAMBER

4336

VERBALE D'ACCORDO

Addl, 15 settembre 1945 in

Bolzano tra l'Associazione Libera dei Commercianti di Bolzano, agli effetti del presente accordo, rappresentata dal suo Presidente Sig. Giuseppe Staffler, assistita dai Sigg. Montegnacco Ettore, Unterhauser Antonio, Bort Abramo, Landerer Giuseppe, del Segretario dell'Associazione Sig. Garbari Andrea

e

la Camera Confederale del Lavoro, agli effetti del presente accordo, rappresentata dai Segretari Generali: Sigg. Rag. Cristofaro Luigi, Gusco Natale, Costari Giuseppe e dai Rappresentanti del Sindacato Lavoratori "Arte Bianca" nelle persone di: Varner Luigi, Stenico Scipione, Rhein Enrico, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) a Far tempo dal 1 Agosto 1945 le retribuzioni dei lavoratori dell'Arte Bianca (lavoratori panettieri) vengono fissate come segue:

Informatore e impastatore.	orarie	L. 16.90
Aiutante specializzato.	" "	14.65
" semplice	" "	11.25
<u>Apprendisti:</u> fino a 9 mesi di servizio...	" "	5.65
da 10 a 19 mesi di servizio.	" "	6.30
oltre 19 " " "	" "	9.55

La suddetta tabella é valevole per le città di Bolzano e Merano; per gli altri comuni della provincia riduzione del 10%

Oltre alle retribuzioni orarie di cui sopra le Aziende corrisponderanno dal 1 agosto 1945 l'indennità di contingenza, come concordato per tutte le Aziende Commerciali della Provincia, più l'indennità di presenza, mentre l'indennità di guerra dovrà essere corrisposta (oltre all'indennità di presenza già data) per il periodo dal 3 maggio al 31 luglio 1945.

L'indennità di guerra sarà pagata nella seguente misura:
lire 25.- giornaliero a tutti i dipendenti capo-famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari

lire 10.- giornaliero a tutti gli altri dipendenti non capi-famiglia.-

L'indennità di presenza sarà pagata nella seguente misura:

Uomini di età superiore ai 18 anni.....	L. 18.-	giornal.
Donne di età superiore ai 17 anni.....	" 10.-	"
Uomini e donne di età inferiore ai 18 anni	" 10.-	"

- 2) I lavoratori dell'Arte Bianca avranno diritto a percepire sul lavoro, come di consuetudine, il pane necessario per la colazione.

- 3) La coabitazione, in linea di massima, é abolita per tutto il per-

- 2 -

sonale della categoria. Tuttavia, date le attuali contingenze a caro vita, la coabitazione può essere concessa, purché il vitto e l'alloggio corrispondano alle più elementari norme sanitarie ed alimentari. Potranno essere fatte le seguenti trattenute massime:

Per solo vitto. L. 40.- giornaliero
per vitto e alloggio. " 55.- "

La suddetta valutazione vale per Bolzano e Merano e viene ridotta del 10% per gli altri Comuni della Provincia.

- 4) Il presente accordo avrà la durata di quattro mesi e sarà tacitamente rinnovato se non disdetto, un mese prima della sua scadenza. E' esso, e comunque in ogni momento, subordinato per le nuove regolamentazioni salariali, al prezzo del pane.
- 5) Per i casi non previsti nel presente accordo, valgono quelli anticipatamente stipulati.
- 6) Il presente accordo ha valore integrale per tutta la provincia.

p. L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti

p. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

p. IL SINDACATO

4334

ORDINA: SUI SALARI N. 55

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO PROVINCIA
DI BOLZANO

Il C.R.I.C.L., avendo in esame un accordo sottoposto agli dei rappresentanti autorizzati dell'Associazione Libera dei Commercianti e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, Provincia di Bolzano, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza per i lavoratori del commercio della Provincia di Bolzano.

A far tempo dal 3 maggio 1945 a tutto il 31 luglio 1945 tutti i dipendenti delle aziende commerciali di Bolzano e Provincia godranno dell'indennità di guerra nella seguente misura:

Lire 25.= giornaliera a tutti i dipendenti capi famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari;

" 10.= giornaliera e tutti gli altri dipendenti non capi famiglia.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

A far tempo dal 25 agosto 1945 a tutto il 30 settembre 1945 tutti i dipendenti delle aziende commerciali di Bolzano e Provincia godranno dell'indennità di contingenza, giornaliera o mensile, da corrispondersi per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, stabilita nelle seguenti misure:

CAP I FALIGLIA NON CAPI FALIGLIA
Operai Impiegati Operai Impiegati

Uomini di età superiore ai 20 anni.....	20.=	2.250.=	75.=	1.875.=
Donne di età superiore ai 20 anni.....	20.=	2.000.=	60.=	1.500.=
Uomini di età inferiore ai 20 anni.....	75.=	1.875.=	55.=	1.375.=
Donne di età inferiore ai 20 anni.....	70.=	1.750.=	50.=	1.250.=

4333

derale del lavoro, Provincia di Bolzano, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza per i lavoratori del commercio della Provincia di Bolzano.

A far tempo dal 3 maggio 1945 a tutto il 31 luglio 1945 tutti i dipendenti delle aziende commerciali di Bolzano e Provincia godranno dell'indennità di guerra nella seguente misura:

Lire 25.= giornaliera a tutti i dipendenti capi famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari;

" 10.= giornaliera a tutti gli altri dipendenti non capi famiglia.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

A far tempo dal 25 agosto 1945 a tutto il 30 settembre 1945 tutti i dipendenti delle aziende commerciali di Bolzano e Provincia godranno dell'indennità di contingenza, giornaliera o mensile, da corrispondersi per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, stabilita nelle seguenti misure:

		CAPI FAMIGLIA		NON CAPI FAMIGLIA	
		Operai Impiegati		Operai Impiegati	
Uomini di età superiore ai 20 anni.....		20.=	2.250.=	75.=	1.875.=
Donne di età superiore ai 20 anni.....		20.=	2.000.=	60.=	1.500.=
Uomini di età inferiore ai 20 anni.....		75.=	1.875.=	55.=	1.375.=
Donne di età inferiore ai 20 anni.....		70.=	1.750.=	50.=	1.250.=
Uomini e donne di età inferiore ai 18 anni.....		50.=	1.500.=	40.=	1.000.=

INDENNITA' DI FAMIGLIA

Si dispone che agli uomini e alle donne con due o più persone conviventi a carico (fatta eccezione dei figli inferiori ai 18 anni o genitori di età superiore ai 65 anni per il padre e 55 per la madre, o invalidi di lavoro, per i quali non è richiesto il requisiti della convivenza) verrà corrisposto, sempre che per

./.

i medesimi il lavoratore usufruisca degli assegni familiari, un assegno supplementare di L. 15.= giornaliere per gli operai e di L. 375.= mensili per gli impiegati per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre persone a carico oltre la prima.

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio e impiegato, che fruisce gli assegni familiari.

Tutte le somme versate dai datori di lavoro nel periodo dal 3 maggio 1945 al 31 luglio 1945 a titolo di anticipazione sull'indennità di contingenza e sull'indennità di guerra non debbono venire defalcate e restano tali integri ed esclusivo beneficio del dipendente. Al contrario invece tutte le somme versate per i titoli suddetti nel periodo dal 1° Agosto in poi verranno detratte dall'importo spettante per indennità di contingenza.

Le indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Fa eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quelle relative alle festività infrasettimanali.

Quanto sopra si applica nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da Aziende Commerciali di Bolzano e Provincia.

Il presente accordo è valido fino al 30 Settembre 1945.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dallop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.K. DUNLCP
Generale di Brigata
Commissario Regionale
ALG Regione delle Venezie

Detato oggi 25 Ottobre 1945.

ORDINANZA SUI SALARI N. 55

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO
PROVINCIA DI BOLZANO

Il C.R.I.C.M., avendo preso in esame un accordo sottoposto dai rappresentanti autorizzati dell'Associazione Libera dei Commercialisti e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, Provincia di Bolzano, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato la seguente indennità di contingenza per i lavoratori del commercio della Provincia di Bolzano.

A far tempo dal 3 maggio 1945 a tutto il 31 luglio 1945 tutti i dipendenti dalle aziende commerciali di Bolzano e Provincia godranno dell'indennità di guerra nella seguente misura:

Lire 25.= giornaliera a tutti i dipendenti capi famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari;

" 10.= giornaliera a tutti gli altri dipendenti non capi famiglia.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

A far tempo dal 25 agosto 1945 a tutto il 30 settembre 1945 tutti i dipendenti delle aziende commerciali di Bolzano e provincia godranno dell'indennità di contingenza, giornaliera o mensile, da corrispondersi per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, stabilita nelle seguenti misure:

	Capi famiglia		Non capi famiglia	
	Operai	Impiegati	Operai	Impiegati
Uomini di età superiore ai 20 anni	90.=	2.250.=	75.=	4332 1.875.=
Donne di età superiore ai 20 anni	80.=	2.000.=	60.=	1.500.=
Uomini di età inferiore ai 20 anni				

A far tempo dal 3 maggio 1945 a tutto il 31 luglio 1945 tutti i dipendenti dalle aziende commerciali di Bolzano e Provin- cia godranno dell'indennità di guerra nella seguente misura:

Lire 25.= giornaliero a tutti i dipendenti capi famiglia conside- rati tali agli effetti degli assegni familiari;

" 10.= giornaliero a tutti gli altri dipendenti non capi fa- miglia.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

A far tempo dal 25 agosto 1945 a tutto il 30 settembre 1945 tutti i dipendenti delle aziende commerciali di Bolzano e provincia godranno dell'indennità di contingenza, giornaliera o mensile, da corrispondersi per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, stabilita nelle seguenti misure:

	Capi famiglia		Non capi famiglia	
	Operai	Impiegati	Operai	Impiegati
Uomini di età superio- re ai 20 anni	90.=	2.250.=	75.=	1.875.=
Donne di età superiore ai 20 anni	80.=	2.000.=	60.=	1.500.=
Uomini di età inferiore ai 20 anni	75.=	1.875.=	55.=	1.375.=
Donne di età inferiore ai 20 anni	70.=	1.750.=	50.=	1.250.=
Uomini e donne di età inferiore ai 18 anni ..	60.=	1.500.=	40.=	1.000.=

INDENNITA' DI FAMIGLIA

Si dispone che agli uomini e alle donne con due o più persone conviventi a carico (fatta eccezione dei figli inferio- ri ai 18 anni o genitori di età superiore ai 65 anni per il pa- dre e 55 per la madre, o invalidi al lavoro, per i quali non è richiesto il requisito della convivenza) verrà corrisposto, sem- pre che per i medesimi il lavoratore usufruisca degli assegni fa-

miliari, un assegno supplementare di £. 15.= giornaliero per gli operai e di £. 375.= mensili per gli impiegati, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

Per capo famiglia s'intende il lavoratore, operaio ed impiegato, che fruisce di assegni familiari.

Tutte le somme versate dai datori di lavoro nel periodo dal 3 maggio 1945 al 31 luglio 1945 a titolo di anticipazione sull'indennità di contingenza e sull'indennità di guerra non debbono venire defalcate e restano tali importi ad esclusivo beneficio del dipendente. Al contrario, invece, tutte le somme versate per i titoli suddetti nel periodo dal 1° agosto in poi verranno detratte dall'importo spettante per indennità di contingenza.

La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si fa eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali.

Quanto sopra si applica nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da aziende commerciali di Bolzano e Provincia;

Il presente accordo resterà in vigore fino al 30 settembre 1945.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accettando la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.K. DUNLOP 4331

Generale di Brigata,
Commissario Regionale,
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 25 Ottobre 1945.

PAGE ORDER NO. 55

INDEMNITY OF CONTINGENCY FOR THE DEFENDANTS OF COMMERCE BOLZANO PROVINCE

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Free Association of Traders and the authorized representatives of the Camera Confederale del Lavoro, Bolzano Province, and in consideration of the facts presented have recommended to me the following indemnity of contingency for the dependant workers of Commerce of Bolzano Province.

Beginning from the 3rd of May 1945 and until 31st of July 1945 all dependant workers of Commerce Administrations of Bolzano Province will receive the following indemnity in the following measures:

- a. 25.= daily for all workers considered as head of a family as a consequence of the family allowances;
- " 10.= daily for all their workers not head of a family.

INDEMNITY OF CONTINGENCY

Starting from 25th August and until 30th September 1945 all the dependant workers of Commerce Administrations of Bolzano Province will receive an indemnity of contingency, daily or monthly, calculated only for effective work days, as follows:

	HEAD OF A FAMILY WORKERS	CLERKS	NOT HEAD OF A FAMILY WORKERS	CLERKS
Men over 20 years old.....	90.=	2.250.=	75.=	1.075.=
Men over 20 years old.....	80.=	2.000.=	60.=	1.500.=
Men under 20 years old.....	75.=	1.875.=	55.=	1.375.=
Women under 20 years old.....	70.=	.750.=	50.=	1.250.=
Men and women under				

Beginning from the 3rd of May 1945 and until 31st of July 1945 all dependant workers in Commerce Administrations of Bolzano Province will receive the indemnity in the following measures:

£. 25.= daily for all workers considered as head of a family as a consequence of the family allowances;

" 10.= daily for all other workers not head of a family.

INDEMNITY - CONTINGENCY

Starting from 25-th August and until 30th September 1945 all the dependant workers of Commerce Administrations of Bolzano Province will receive an indemnity of contingency, daily or monthly, calculated only for effective work days, as follows:

	HEAD OF A FAMILY WORKERS	CLERKS	NOT HEAD OF A FAMILY CLERKS
Men over 20 years old.....	90.=	2.250.=	75.=
Women over 20 years old.....	80.=	2.000.=	60.=
Men under 20 years old.....	75.=	1.875.=	55.=
Women under 20 years old.....	70.=	1.750.=	50.=
Men and women under 18 years old.....	60.=	1.500.=	40.=

4330

FAMILY COMPENSATION

To men and women who have two or more dependants (except children under 18 years of age or parents over 65 years old for the father and 55 years old for the mother or dependants unable to work - it is not necessary for those dependants to live with the family heads) will be paid an additional allowance of £. 15.= daily for the manual workers and £. 375 monthly for the white

- 2 -

collar workers, for each dependant after the first and only for the first three persons after the first, provided that the worker gets family allowances for the above dependants.

Heads of families are those who receive family allowances.

All sums paid to the workers by the employer from 3 May 1945 to 31st July 1945 in anticipation of contingency indemnity and war indemnity will remain at the benefit of the worker. Instead, the sums paid for the above titles from August 1st on will be deduced from the contingency indemnity.

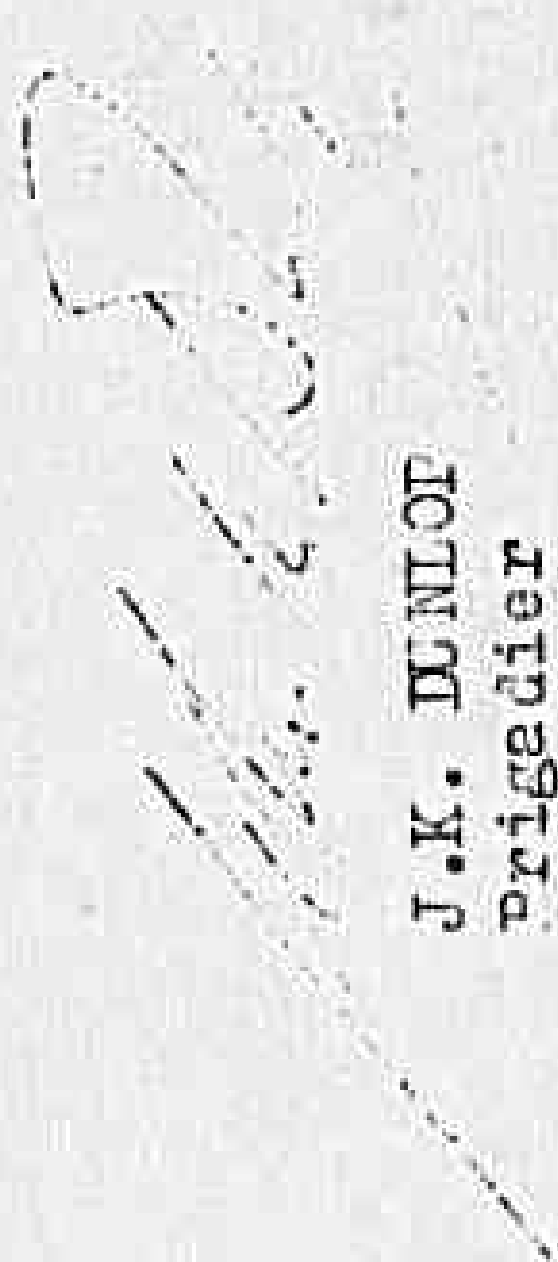
The contingency indemnity is not an integral part of the re-tribution for any purpose, with the exception of the reward paid for the yearly and weekly holidays.

The above is to be applied for all the workers of commerce of Bolzano Province.

This agreement falls into effect on 30th September 1945.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.M. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.


J.K. DUNLOP
Brigadier
Regional Commissioner,
Venezia Region

Dated this 25 day of October 1945.

WAGE ORDER NO. 55

INDEMNITY OF CONTINGENCY FOR THE DEPENDANTS OF COMMERCE

BOLZANO PROVINCE

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Free Association of Trademen and the authorized representatives of the Camera Confederale del Lavoro, Bolzano Province, and in consideration of the facts presented have recommended to me the following indemnity of contingency for the dependant workers of Commerce of Bolzano Province.

Beginning from the 3rd of May 1945 and until 31st of July 1945 all dependant workers of Commerce Administrations of Bolzano Province will receive the war indemnity in the following measures:

£. 25.= daily for all workers considered as head of a family as a consequence of the family allowances;

" 10.= daily for all other workers not head of a family.

INDEMNITY OF CONTINGENCY

Starting from 25-th August and until 30th September 1945 all the dependant workers of Commerce Administrations of Bolzano Province will receive an indemnity of contingency, daily or monthly, calculated only for effective work days, as follows:

	HEAD OF A FAMILY		NOT HEAD OF A FAMILY	
	WORKERS	CLERKS	WORKERS	CLERKS
Men over 20 years old	90.=	2.250.=	75.=	1.875.=
Women over 20 years old	80.=	2.000.=	60.=	1.500.=
Men under 20 years old	75.=	1.875.=	55.=	1.375.=
Women under 20 years old	70.=	1.750.=	50.=	1.250.=

Beginning from the 3rd of May 1945 and until 31st of July 1945 all dependant workers of Commerce Administrations of Bolzano Province will receive the war indemnity in the following measures:

£. 25.= daily for all workers considered as head of a family as a consequence of the family allowances;
" 10.= daily for all other workers not head of a family.

INDEMNITY OF CONTINGENCY

Starting from 25-th August and until 30th September 1945 all the dependant workers of Commerce Administrations of Bolzano Province will receive an indemnity of contingency, daily or monthly, calculated only for effective work days, as follows:

	HEAD OF A FAMILY		NOT HEAD OF A FAMILY	
	WORKERS	CLERKS	WORKERS	CLERKS
Men over 20 years old	90.=	2.250.=	75.=	1.875.=
Women over 20 years old	80.=	2.000.=	60.=	1.500.=
Men under 20 years old	75.=	1.875.=	55.=	1.375.=
Women under 20 years old	70.=	1.750.=	50.=	1.250.=
Men and woman under 18 years old	60.=	1.500.=	40.=	1.000.=

FAMILY COMPENSATION

To men and women who have two or more dependants (except children under 18 years of age or parents over 65 years old for the father and 55 years old for the mother or dependants unable to work - it is not necessary for these dependants to live with the family heads) will be paid an additional allowance of £. 15 daily for the manual workers and £. 375 monthly for the white collar workers, for each dependant after the first and only for the first three persons after the first, provided that the worker gets family allowances for the above dependants.

Heads of families are those who receive family allowances.

All sums paid to the worker by the employer from 3 May 1945 to 31st July 1945 in anticipation of contingency indemnity and war indemnity will remain at the benefit of the worker. Instead, the sums paid for the above titles from August 1st on will be deducted from the contingency indemnity.

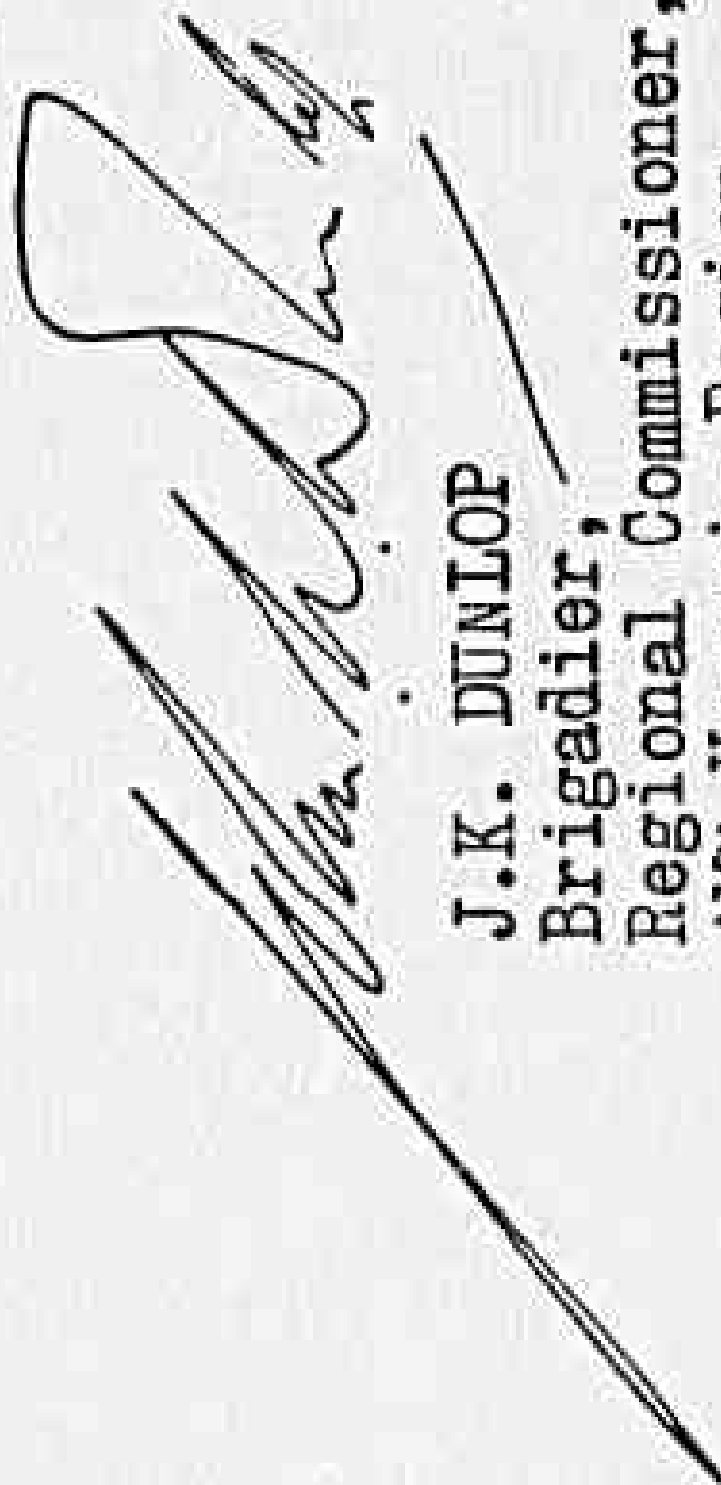
The contingency indemnity is not an integral part of the retribution for any purpose, with the exception of the reward paid for the yearly and weekly holidays.

The above is to be applied for all the workers of commerce of Bolzano Province.

This agreement falls due on 30th September 1945.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.



J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezia Region.

Dated this 25 day of October 1945.

A328

SUBJECT : Agreement to grant of an indemnity of contingency all dependents of Commerce - Bolzano Province.

TO : "A.M.G. Regional Commissioner, Venezia Region" (to attention of Regional Labour Officer)

FROM : Regional Italian Joint Advisory Committee Venezia Region.

RECOMMENDATION No 60 on the 27th August 1945.

Wage Order N. 55 =====

1. Here enclosed an agreement, made in Bolzano on the 27th August '45 between the free Association of trade-men of Bolzano and "Camera Confederale del Lavoro", and recommended to R.I.J.A.C. from the R.I.J.A.C. of Bolzano.
2. The R.I.J.A.C. of Venezia Region approves the above agreement for the dependents of Commerce of Bolzano Province.
3. The R.I.J.A.C. having examined the agreement and considered that the enjoyment of the above indemnity of contingency, extended to the period from 3th May to 31th July 1945, may be considered as an adequate measure to equalise possibilities of the labourers to the actual cost of living; considered that the amount of the above proposed indemnity is proportioned to that one granted for the same workers category of other Province, recommends it.

The following are the terms of the agreement:

Beginning from the 3rd of May 1945 and untill 31st of July 1945 all dependents of Commerce Administrations at Bolzano and Province will profit from the war indemnity in the following measures:

- / Lire 25.= daily for all dependents considered as head-family in consequence of the family allowances.
- / Lire 10.= daily for all other dependents not head-family

INDEMNITY OF CONTINGENCY

1327

Starting from 25th August and untill 30th Settembre 1945 all the dependents of Commerce Administrations at Bolzano and Province will grant of an indemnity of contingency, daily or monthly, calculated only for effective work days, as following measures:

HEAD OF THE FAMILY		NOT HEAD OF THE FAMILY	
WORKERS	CLERKS	WORKERS	CLERKS
Men over 20 years old.....	90.=	2.250.=	75.=
Women over 20 years old.....	80.=	2.000.=	60.=
			1.5000.=

= 2 =

HEAD OF THE FAMILY		NOT HEAD OF THE FAMILY	
WORKERS	CLERKS	WORKERS	CLERKS
Men under 20 years old....	75.=	55.=	1.375.=
Women under 20 years old.....	70.=	50.=	1.250.=
Men and women under 18 years old	60.=	40.=	1.000.=

FAMILY COMPENSATION

To men or women who have two or more persons on charge (except children under 18 years old or parents over 65 years old for the father and 55 years old for the mother, or invalids of work whom isn't asked for the requisit of cohabitation) will be granted, always that for such persons the labourer profit from the family allowances, an extra compensation of L. 15.= daily to workers and L. 375.= monthly to clerks, for each persons on charge besides the first one and within limits of three persons on charge besides the first one.

As head-family is considered the labourer, worker or clerk who ^{receives} the family allowance (assegni familiari).-

Besides the following is agreed:

- 1) All sums paid from the workgiver within the time from the 3rd May 1945 untill 31st July 1945 under the title of anticipation to the compensation of contingency, war compensation and liberation premium, will not be deducted and will stay as amount in exclusive favour of the dependents.-
On the contrary of that, all sums paid under the above mentioned title beginning from 1st August will be deducted from the import granted as indemnity of contingency-
- 2) The indemnity of contingency does not form integral part of the reward, except only for annual effectively kept holidays and the weekly holidays. Such indemnity is free from any providence-social and insurance contributions.
- 3) What above is concerning all labourers dependent of Commerce Administrations at Bolzano and Province.=
- 4) In cases of contests decisions will be taken by the stipulating organizations.
- 5) What above stated remain in force untill on the 30th September '45

SECRETARY OF THE R.I.J.A.C.
(doc. Vittorio Bertuzzi)



HERE ENCLOSED:

Report of the meeting of the R.I.J.A.C., Venezia
Region, on 10 Octobre 1945

Report of the meeting of the P.I.J.A.C., Bolzano
Province on the 9 September 1945

Text of the agreement made between the free
Association of trade-men and "Camera Confedera-
le del Lavoro" on the 27 August 1945.

Oggetto: Concessione dell'indennità di contingenza ai lavoratori del Commercio della Provincia di Bolzano.

Al : Commissario Regionale dell'A.M.G. per la Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione N.60 in data 27 agosto 1945

1. - Si allega un accordo stipulato in Bolzano il giorno 27 del mese di agosto 1945 tra l'Associazione libera dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, presentato al Comitato Consultivo Regionale Misto per le Venezie dal Comitato Consultivo Provinciale di Bolzano per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto per la Venezie esprime parere favorevole circa l'^{applicazione} ~~approvazione~~ dell'Accordo delle categorie interessate.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto per le Venezie, dopo accurato esame dell'Accordo, premesso che l'indennità di guerra ivi contemplata e il cui godimento è esteso per il periodo 3 maggio - 31 luglio, può essere considerata quale una misura atta ad adeguare le possibilità dei lavoratori alle attuali esigenze; considerato che la misura dell'indennità di contingenza proposta è contenuta in limiti equi e proporzionati a quelli previsti per la stessa categoria di lavoratori in altre provincie; ne raccomanda l'approvazione.

Nell'accordo è contemplato quanto segue:

a far tempo dal 3 maggio 1945 a tutto 31 luglio 1945 ¹³²⁵ tutti i dipendenti dalle aziende commerciali di Bolzano e Provincia godranno dell'indennità di guerra nella seguente misura:

Lire 25.- giornaliera a tutti i dipendenti capo famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari;
Lire 10.- giornaliera a tutti gli altri dipendenti non capi famiglia.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

A far tempo dal 25 agosto 1945 a tutto il 30 settembre 1945, tutti i dipendenti delle Aziende commerciali di Bolzano e provincia godranno dell'indennità di contingenza, giornaliera o mensile, da corrispondersi per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, stabilita nelle seguenti misure:

	Capi fam. operai	Capi fam. impiegati	Non capi famiglia operai	impieg.
uomini di età sup. ai 20 anni	L. 90.=	L.2.250.=	L. 75.=	L.1.875.:
donne superiori ai 20 anni	L. 80.=	L.2.000.=	L. 60.=	L.1.500.:
uomini inferiori ai 20 anni	L. 75.=	L.1.875.=	L. 55.=	L.1.375.:
donne inferiori ai 20 anni	L. 70.=	L.1.750.=	L. 50.=	L.1.250.:
uomini e donne in- feriori ai 18 anni	L. 60.=	L.1.500.=	L. 40.=	L.1.000.:

INDENNITA' DI FAMIGLIA

Si dispone che agli uomini e alle donne con due o più persone conviventi a carico (fatta eccezione dei figli inferiori ai 18 anni o genitori di età superiore ai 65 anni) per il padre e 55 per la madre, o invalidi al lavoro, per i quali non è richiesto il requisito della convivenza) verrà corrisposto, sempre che per i medesimi il lavoratore usufruisca degli assegni familiari, un assegno supplementare di L.15.- giornaliero per gli operai e di L.375.= mensili per gli impiegati, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

Per capo famiglia s'intende il lavoratore, operaio ed impiegato, che fruisce di assegni familiari.

Si conviene inoltre quanto segue:

4324

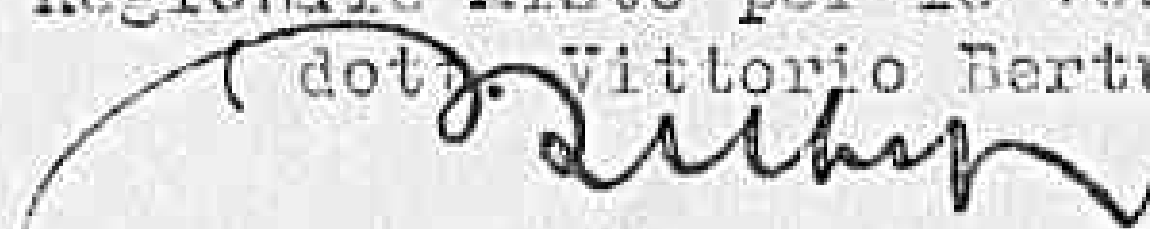
- 1°) tutte le somme versate dai datori di lavoro nel periodo dal 3 maggio 1945 al 31 luglio 1945 a titolo di anticipazione sull'indennità di contingenza, sull'indennità di guerra e premio di liberazione non debbono venire defalcate e restano tali importi ad esclusivo beneficio del dipendente.
Al contrario invece tutte le somme versate per i titoli suddetti nel periodo 1° agosto in poi verranno detratte dall'importo spettante per indennità di contingenza.
- 2°) La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione al alcun effetto. Si fa eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infra settimanali. Tale indennità è esente da ogni contributo previdenziale, sociale ed assicurativo.
- 3°) Quanto sopra si applica nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da aziende commerciali di Bolzano e provincia.

4°) In caso di contestazioni decideranno le organizzazioni stipulati.

5°) Scadenza 30 settembre 1945.

4) - L'intero collegio vota in favore di codesta proposta.

Il Segretario del Comitato Consultivo
Regionale Misto per le Venezie
(dott. Vittorio Bartuzzi)



Allegati: Verbale di riunione del Comitato Consultivo Regionale
Misto per le Venezie in data 10 ottobre 1945;
Verbale di riunione del Comitato Consultivo Provincia-
le Misto di Bolzano in data 9 settembre 1945;
Verbale di accordo tra l'Associazione libera dei Com-
mercianti e la Camera Confederale del Lavoro in data 27
agosto 1945.

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
REGIONE DELLE VENEZIE

L'anno 1945, il giorno 10 ottobre, in Venezia, nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro, per le Venezie, si è riunito il Comitato Consultivo Regionale Misto, nelle persone del dott. Mario Scandellari, presidente, in rappresentanza dello Stato; del comm. Gino Baldi, in sostituzione del rag. Antonio Dall'Armi, vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro e del dott. Guido Calò, in rappresentanza dei lavoratori.

E' anche presente il dott. Vittorio Bertuzzi, direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro per le Venezie, assistito dal dott. Giorgio Padda.

Il Comitato Consultivo Regionale Misto, chiamato ad esprimere il proprio parere sulla seguente questione:

- Concessione dell'indennità di contingenza ai lavoratori del Commercio della Provincia di Bolzano.

premesso che l'indennità di guerra prevista nell'Accordo e il cui godimento è esteso per il periodo 3 maggio - 31 luglio 1945, può essere considerata quale una misura atta ad adeguare le possibilità dei lavoratori alle attuali esigenze;

considerato che la misura dell'indennità di contingenza proposta è contenuta in limiti equi e proporzionati a quelli previsti per la stessa categoria di lavoratori in altre provincie;

esprime parere favorevole all'approvazione dell'accordo in esame.

Letto, confermato e sottoscritto:



P.C.C.

[Handwritten signature]

1322

Bolzano, 18 September 1945

To: Italian Regional Consultive Compound Committee
Campo S. Angelo - Venice

From: Italian Provincial Consultive Compound Committee
Province of Bolzano

Subject: Proposal concerning of Commerce-workers' wages and salaries.

- 1.- Enclosed herewith please find an agreement stipulated in Bolzano between Dealers' Association of Bolzano and the Camera Confederale del Lavoro of Bolzano.
- 2.- We send such agreement to the Committee so it takes the same into favourable consideration. Enclosed we send the wages and salaries-table.
- 3.- The Committee, examined the agreement, and without listen interested parties, being a member of such Committee been present to the dealings and stipulation of such agreement, and with consideration for actual living costs, requests what follows:
- 4.- That Italian Regional C.C.C. takes this agreement into consideration as proposed by C.P.I.C.M.
- 5.- The Committee voted as follows:

Approved

Disapproved

Alternate

4221

Bolzano, 13 settembre 1945

Al : Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto
Campo S. Angelo - Venezia

Dal: Comitato Provinciale Italiano Consultivo Misto
Provincia di Bolzano

Oggetto: Proposta per adeguamento di salari e stipendi dei lavoratori
del Commercio.

- 1.- Alleghiamo alla presente un accordo stipulato a Bolzano tra l'Associazione libera dei commercianti di Bolzano e la Camera Confederale del Lavoro di Bolzano.
- 2.- Inviamo tale accordo al Comitato perché prenda lo stesso in considerazione. Si trasmettono, in allegato, le tabelle dei salari e stipendi base.
- 3.- Il Comitato ha esaminato l'accordo e, onesso d'ascoltare i testimoni poiché un membro del Comitato stesso aveva assistito alle trattative e alla stipulazione dell'accordo in questione, ed in considerazione dell'attuale costo della vita, chiede quanto segue:
- 4.- Che il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto prenda in considerazione questo accordo come presentato dal CFCM.
- 5.- Il Comitato ha votato quanto segue:

Disapprovazione

Approvazione

Modifica

Scimide
W. Ricci
F. Pannini
W. Quary

785021

VERBAL AGREEMENT

27 th of August at Bolzano.

Between the free Association of trades-men of Bolzano, in effecton of the presente verbal, represented by it president Giuseppe Staffler and by the trades-men Attilio Bonelli, Egisto Bragaglia, Massimo Gruber and assisted by it secretarz Andrea Garbari

and

the Camera Confederale del Lavoro, in effecton of the present agree-ment, represented by the general secretaries rag. Luigi Cristofaro, Giuseppe Cestari and Natale Guasco and by the presence of the secretary o. of the syndacate, forming part of the Commerce, Carlo Bortolotti and by the Vice Secretary rag. Mario Righi and Gino Salvadori

the folbwing is agreed and stipulated:

Reckoning from the 3 rd of May 1945 to the 31 st of July 1945 all dependents of Commerce Amministrazioni at Bolzano and Province will profit from the war compensation in the following measures:

Lire 25.- daily for all dependents considered as head of the family in consequence of the family pension (assegni familiari).

Lire 10.- daily for all other dependents not head of the family.

COMPENSATION OF CONTINGENCE

Reckoning from the 25 th of August to the 30 th of September 1945 all the dependents of Commerce Administrations at Bolzano and Province will profit from the compensation of contingency, daily of every month, according to the number of effective work days, established with the following measures:

	head of the family labourer	head of the family employees	not head of the famil. labourer	not head of the famil. employees
men over 20 years	L. 90.--	L. 2.250.--	L. 75.--	L. 1.875.--
women over 20 years	" 80.--	" 2.000.--	" 60.--	" 1.500.--
men under 20 years	" 75.--	" 1.875.--	" 55.--	" 1.375.--
women under 20 years	" 70.--	" 1.750.--	" 50.--	" 1.250.--
men and women under 20 years old	" 60.--	" 1.500.--	" 40.--	" 1.000.--

FAMILY COMPENSATION

To men or women who have to support 2 or more persons in their family (except children under 18 years old or parents over 65 years old for the father and 55 years old for the mother, or invalides of work whom isn't asked for the requisit of cohabitation) will be given, always that for such persons the labourer profit from the family pension, an extra compensation of L. 15.-- daily to labourers and L. 375.-- every month to employees, for each person to support besides the first one and within limits of three persons to support besides the first one.--

As head of the family is considered the labourer, artisan or emlyer who enjoys the family pension.--

Besides the following is agreed:

- 1) All sums paid from the workgiver within the time from the 3 rd of May 1945 to the 31 st of July 1945 under the title of anticipation to the compensation of contingence, war compensation and liberation premium, will not be deducted and will stay as amount in exclusive favour of the employees.--
In contrary of that, all the sums paid under the above mentioned titles reckoning from thr 1 st of August will be deducted from the import for compesnation of Conteingence.--
- 2) The compensation of oanténgence doesn't constitute and integral part of retribution in any consequence. Exceptions are made only of the compensation paid for the yearly vacations and for holidays in the middle of week. Such compensations are exempt from any providence, social and insurance contribution.--
- 3) The present agreement is concerning all labourers dipendent of Commerce Administrations at Bolzano and Province.--
- 4) In cases of contests decisions will be taken by the stipulating organizations.
- 5) The present agreement is falling due on the 30 th of September 1945

VERBALE D'ACCORDO

Addì 27 Agosto in Bolzano;

Tra l'Associazione libera dei commercianti di Bolzano, agli effetti del presente verbale rappresentata dal suo presidente Giuseppe Staffler e dai commercianti rag. Attilio Bonelli, Egisto Bragaglia, Massimo Gruber e assistita dal suo Segretario Andrea Garbari

la Camera Confederale del Lavoro, agli effetti del presente verbale rappresentata dai segretari generali rag. Luigi Cristofaro, Giuseppe Cestari e Natale Guasco e dalla presenza del Segretario del Sindacato addetti al commercio Carlo Bortolotti e dai Vice Segretari rag. Mario Righi e Gino Salvadori;

convengono e stipulano quanto segue:

a far tempo dal 3 Maggio 1945 a tutto 31 Luglio 1945 tutti i dipendenti dalle aziende commerciali di Bolzano e Provincia godranno dell'indennità di guerra nella seguente misura:

Lire 25.= giornaliera a tutti i dipendenti capo famiglia considerati tali agli effetti degli assegni familiari;

Lire 10.= giornaliera a tutti gli altri dipendenti non capi famiglia.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

A far tempo dal 25 agosto 1945 a tutto il 30 settembre 1945, tutti i dipendenti dalle aziende commerciali di Bolzano e Provincia godranno dell'indennità di contingenza, giornaliera o mensile da corrispondersi per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, stabilita nelle seguenti misure:

	capi fam. operai	capi fam. imp.	operai	non capi fam. impieg.
uomini di età sup. ai 20 an.	£.90.=	£.2.250.=	£.75.=	£.4.875.=
donne superiori ai 20 anni	" 80.=	" 2.000.=	" 60.=	" 1.500.=
uomini inferiori ai 20 anni	" 75.=	" 1.575.=	" 55.=	" 1.275.=

./.

donne inferiori ai 20 anni	£.70.=	£.I.750.=	£.50.=	£.I.250.=
uomini e donne inferiori ai 18 anni	" 60.=	" I.500.=	" 40.=	" I.000.=

INDENNITA' DI FAMIGLIA

Si dispone che agli uomini e alle donne con due o più persone conviventi a carico (fatta eccezione dei figli inferiori ai 18 anni o genitori di età superiore ai 65 anni per il padre e 55 per la madre, o invalidi al lavoro per i quali non è richiesto il requisito della convivenza) verrà corrisposto, sempre che per i medesimi il lavoratore usufruisca degli assegni familiari, un assegno supplementare di £.15.= giornaliero per gli operai e di £.575.= mensili per gli impiegati, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alla prime tre persone a carico oltre la prima.

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio ed impiegato, che fruisce di assegni familiari.

Si conviene inoltre quanto segue:

1°) tutte le somme versate dai datori di lavoro nel periodo dal 3 Maggio 1945 al 31 Luglio 1945 a titolo di anticipazione sull'indennità di contingenza, sull'indennità di guerra e premio di liberazione non debbono venire defalcate e restano tali importi ad esclusivo beneficio del dipendente.

Al contrario invece tutte le somme versate per i titoli suddetti nel periodo 1° agosto in poi verranno detratte dall'importo spettante per indennità di contingenza.

2°) La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si fa eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infra settimanali. Tale indennità è esente da ogni contributo previdenziale, sociale ed assicurativo.

3°) Il presente accordo si applica nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da aziende commerciali e provincia e Bolzano.

4°) In caso di contestazioni decideranno le organizzazioni stipulanti.

5°) Il presente accordo scadrà il giorno 30 settembre 1945.

F.L. ASSOCIAZIONE LIBERA DEI COMMERCianti

P.LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

p. IL SINDACATO DEI LAVORATORI
ADDETTI AL COMMERCIO

ORDINANZA SUI SALARI N. 23

2 Banking
(Local Banks)

INDENNITA' DI CAROVITA' PER IL PERSONALE DELLE SEGUENTI BANCHE
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO:

CREDITO CONSORZIALE DI BRESSANONE
CONSORZIO RISPARMIO PRESTITI DI BOLZANO
CREDITO MERANESE
CASSE RURALI - PROVINCIA DI BOLZANO

Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, avendo preso in esame un accordo presentatogli dai rappresentanti autorizzati del Credito Consorziale di Bressanone, del Consorzio Risparmio Prestiti di Bolzano, del Credito Meranese e delle Casse Rurali - Provincia di Bolzano, e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato di stabilire la seguente indennità di carovita per il personale delle suddette Banche, con decorrenza dal 1° maggio 1945:

CENTRI CON UNA POPOLAZIONE OLTRE I 50.000 ABITANTI:

- 1) - L. 2.700.= agli impiegati coniugati o vedovi, uomini e donne, al di sopra dei 31 anni;
- 2) - " 1.800.= ai dipendenti celibi, uomini e donne, tra i 21 e i 30 anni;
- 3) - " 1.300.= ai dipendenti tra i 17 e i 21 anni;
- 4) - " 850.= ai dipendenti al di sotto dei 17 anni;
- 5) - " 300.= in più per ogni persona a carico fino a tre;
" 150.= in più per ogni persona a carico oltre le tre.

CENTRI CON UNA POPOLAZIONE SOTTO I 50.000 ABITANTI:

- 1) - L. 2.400.= come sopra
- 2) - " 1.600.= " "
- 3) - " 1.300.= " "
- 4) - " 750.= " "
- 5) - " 300.= " "
" 150.= " "

4315

Per persone a carico s'intendono coloro che fruiscono degli assegni familiari. Per il personale lavorante ad orario ridotto l'indennità verrà calcolata secondo il numero delle ore di lavoro.

Al fine delle classifiche per le filiali verrà considerato l'ultimo censimento ufficiale.

L'importo previsto dalle voci 1, 2, 3 e 4 sarà calcolato anche nei mesi di gratifiche contrattuali.

La predetta indennità, dato il suo carattere di temporaneità, non deve essere considerata a nessun effetto come parte integrante della retribuzione e perciò non è soggetta ad alcun contributo.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezia, Governatore Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi, accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.



J.K. DUNLOP
Generale di Brigata,
Commissario Regionale,
AMG Regione delle Venezia.

Datato oggi 31 Agosto 1945.

4514

WAGE ORDER N. 23

INDemnITY OF CAROVITA FOR THE STAFF OF THE FOLLOWING BANKS
OF BOLZANO PROVINCE:

CREDITO CONSORZIALE OF BRESSANONE
CONSORZIO RISPARMIO PRESTITI OF BOLZANO
CREDITO MERANESE
CASSE RURALI - BOLZANO PROVINCE

The Regional Italian Joint Advisory Committee having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of Credito Consorziale of Bressanone, Consorzio Risparmio Prestiti of Bolzano, Credito Meranese and Casse Rurali - Bolzano Province, and the authorized representatives of the Camera Confederale del Lavoro, and in consideration of the facts presented, have recommended to me the following indemnity of carovita for the staffs of the above named Banks, which indemnity is to come into full force and effect as of 1 May 1945:

COMMUNES WITH POPULATION OVER 50.000 INHABITANTS:

- 1) - L. 2.700.= to all the coniugated or widowed staff, both men and women, over 31;
- 2) - " 1.600.= to the bachelor staff, both men and women, between the age of 21 and 30;
- 3) - " 1.300.= to the staff between 17 and 21;
- 4) - " 850.= to the staff under 17;
- 5) - " 300.= more for every person on charge, up to three;
" 150.= more for every person on charge, besides the three.

4313

COMMUNES WITH POPULATION UNDER 50.000 INHABITANTS:

- 1) - L. 2.400.= as above mentioned
- 2) - " 1.600.= " " "
- 3) - " 1.300.= " " "
- 4) - " 750.= " " "
- 5) - " 300.= " " "
- " 150.= " " "

The persons on charge are to be considered those who enjoy the benefit of "assegni familiari".

For the staff working by a reduced time-table the indemnity will be computed according to the number of working hours.

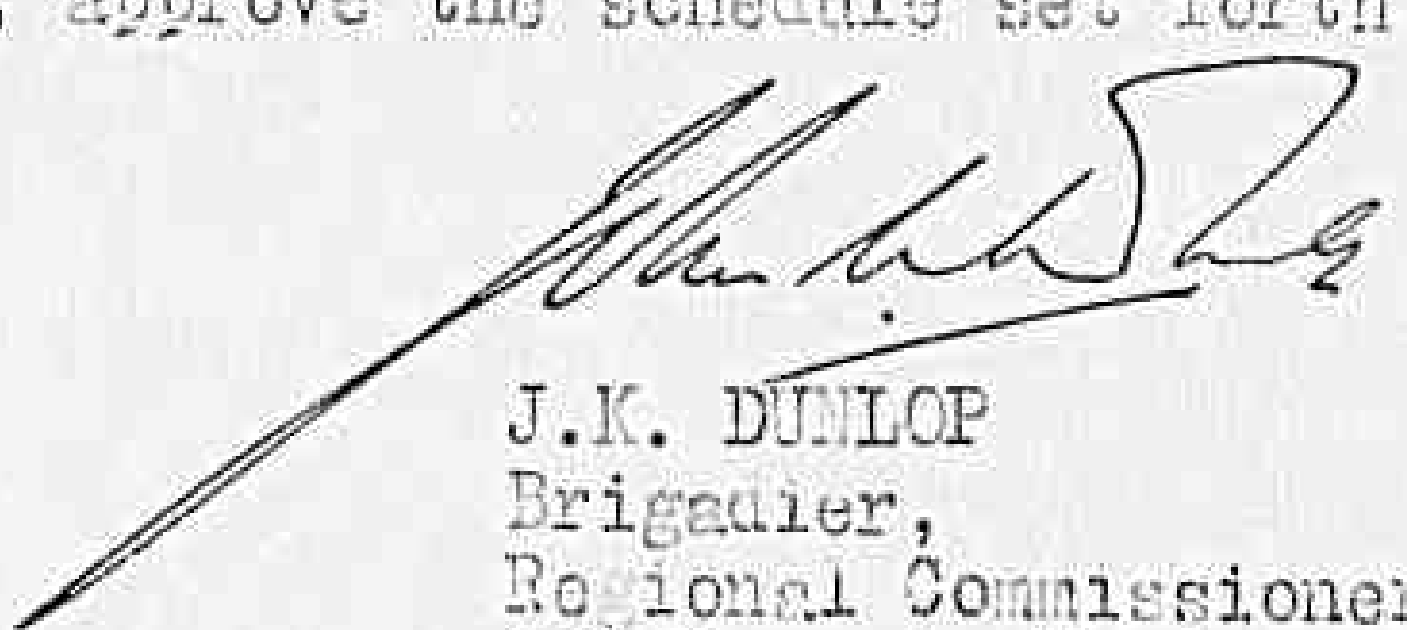
To the end of the classification of the Branches the last Official Census will be considered.

The amounts foreseen on the dittos 1)2)3)4) will be computed also on the months of contractual gratification.

The above named indemnity, owing to its character of transitoriness, must not be considered to any effect as a part of the retribution and then it is not subject to any contribution.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorised agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me, accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.



J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
AMG Venezia Region.

Dated this 31 day of August 1945.

4312

PAGE ORDER N. 23

INDEMNITY OF CAREVITA FOR THE STAFF OF THE FOLLOWING BANKS OF
BOLOGNA PROVINCE:

CREDITO CONSORZIALE DI BRESCIANONE
CREDITO RISPARMIO PRESTITI DI BOLOGNA
CREDITO MERLINO
CASSE RURALI - BOLOGNA PROVINCE

The Regional Italian Joint Advisory Committee having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of Credito Consorziale di Bressanone, Consorzio Risparmio Prestiti di Bologna, Credito Merlino and Casse Rurali - Bologna Province, and the authorized representatives of the Camera Confederale del Lavoro, and in consideration of the facts presented have recommended to me the following indemnity of carevita for the staff of the above named Banks, which indemnity is to come into full force and effect as of 1 May 1945:

COMMUNES WITH POPULATION OVER 50,000 INHABITANTS:

- 1) - L. 2.700.= to all the conjugated or widowed staff, both men and women, over 31;
- 2) - " 1.800.= to the bachelor staff, both men and women, between the age of 21 and 30;
- 3) - " 1.300.= to the staff between 17 and 21;
- 4) - " 850.= to the staff under 17;
- 5) - " 300.= more for every person on charge, up to three;
- " 150.= more for every person on charge, besides the three.

COMMUNES WITH POPULATION UNDER 50,000 INHABITANTS:

- 1) - L. 2.400.= as above mentioned
- 2) - " 1.600.= " " "
- 3) - " 1.300.= " " "
- 4) - " 750.= " " "
- 5) - " 300.= " " "
- " 150.= " " "

The persons on charge are to be considered those who enjoy the benefit of "assegni familiari".

For the staff working by a reduced time-table the indemnity will be computed according to the number of working hours.

To the end of the classification of the Branches the last Official Census will be considered.

The amounts foreseen on the dittos 1)2)3)4) will be computed also on the months of contractual gratification.

The above named indemnity, owing to its character of transitoriness, must not be considered to any effect as a part of the retribution and then it is not subject to any contribution.

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me, accept the recommendation of this Commiso, approve the schedule set forth above.


J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
Allg Venezia Region.

Dated this 31 day of August 1945.

Oggetto: Concessione di un'indennità di carovita ai dipendenti del Credito Consorziale di Bressanone, del Consorzio Risparmio e Prestiti di Bolzano, del Credito Meranese e delle Casse Rurali della Provincia di Bolzano.

al: Commissario Regionale dell'A.N.G. per la Regione delle Venezie
(all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

dal: Comitato Consultivo Regionale Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione n. 23 del 21 Agosto 1945.

1. - Si allega un Accordo stipulato il 21 agosto 1945 in Bolzano, fra i rappresentanti degli Istituti di Credito sopra indicati e la Camera Confederale del Lavoro, presentato dal Comitato Consultivo Provinciale Italiano Misto della Provincia di Bolzano, al Comitato Consultivo Regionale Misto per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, esprime parere favorevole all'accoglimento delle proposte contenute nell'Accordo.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale Misto, dopo accurato esame dell'Accordo, considerato che è intendimento del Governo Militare Alleato, di concedere ai dipendenti degli Istituti Bancari della Regione Veneta, un'indennità di carovita in misura non inferiore a quella già concessa con Ordinanza salariale n. 8 al personale delle Banche d'interesse nazionale; considerato che le indennità di carovita proposte, risultano di misura pari a quelle già concesse con la predetta Ordinanza salariale n. 8, sia per quanto riguarda le classi dei lavoratori che la densità di popolazione, propone che con decorrenza del 1° maggio 1945, venga corrisposta ai dipendenti dei sopraindicati Istituti di Credito locali, un'indennità mensile di carovita nella seguente misura:

Per i dipendenti di Istituti con sede nei centri con popolazione oltre i 50.000 abitanti:

- L. 2.700,- agli impiegati coniugati o vedovi, uomini e donne, al di sopra dei 31 anni;
- L. 1.800,- ai dipendenti celibi, uomini e donne, tra i 21 e 30 anni;

1 = 2 =

- £. 1.300,- ai dipendenti tra i 17 e i 21 anni.
 " 850,- ai dipendenti al di sotto dei 17 anni.
 " 300,- di aumento per ogni persona a carico fino a tre.
 " 150,- di aumento per ogni persona a carico al di sopra delle tre.

Per i dipendenti di Istituti con sede nei centri con popolazione sotto i 50.000 abitanti;

- £. 2.400,- come sopra
 " 1.600,- " "
 " 1.300,- " "
 " 750,- " "
 " 300,- sub a) "
 " 150,- " b) "

4309

Per persone a carico s'intendono coloro che fruiscono degli assegni familiari. Per il personale lavorante ad orario ridotto l'indennità verrà calcolata secondo il numero delle ore di lavoro.

Al fine delle classifiche per le filiali verrà considerato l'ultimo censimento ufficiale.

L'importo previsto dalle voci 1, 2, 3 e 4 sarà calcolato anche nei mesi di gratifiche contrattuali.

La predetta indennità, in seguito al suo carattere di temporaneità, non deve essere considerata a nessun effetto come parte integrante della retribuzione e perciò non è soggetta ad alcun contributo.

- 4) - L'intero Collegio del Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Luigi Mauro
 Il Segretario del Comitato Cons.Reg.le Misto
 (dott. Luigi Mauro)

Allegati: Verbale del Comitato Consultivo Regionale Misto in data 27 agosto 1945

Verbale del Comitato Consultivo Italiano Provinciale in data 23 agosto - Provincia di Bolzano -

Accordo in data 21 agosto fra i rappresentanti di alcune Banche locali della Provincia di Bolzano ed il personale da esse dipendente.

Tabelle organiche degli stipendi per i dipendenti del Consorzio Risparmio e Prestiti per Commercio ed Industria
 Tabelle del costo della vita nella Prov. di Bolzano per il periodo dal 12 al 18 agosto 1945 (impiegati e lav. manuali)

Subject: Agreement for the granting of a temporary indemnity of contingency to the staff of the credit and collector branches of the "Cassa di Risparmio" - Bolzano Province -

To: A.M.G. Regional Commissioner - Venezia Region - (to attention of Regional Labour Officer) -

From: R.I.J.A.C. Venezia Region.

Recommendation n. 24 (7th August 1945).

1. Here enclosed an agreement, made in Bolzano on the 7th August 1945 between the Administration of the "Cassa di Risparmio" - Bolzano Province - and the local "Camera Confederale del Lavoro", recommended to the R.I.J.A.C. from the P.I.J.A.C. of Bolzano.
 2. The R.I.J.A.C. approves the above agreement, with the following changes.
 3. The R.I.J.A.C. considering :
 - a) that A.M.G. approves the granting of an indemnity of contingency to the staff of the "Cassa di Risparmio" - Venezia Region - not superior to that given to the staff of the "Cassa di Risparmio" - Venezia Province - (with Order of wage n. 6 on the 20th July 1945) -
 - b) that the indemnity of "carovita" is superior for some categories of labourers is superior to the indemnity for the same categories fixed by the above Order n. 6.-
 - c) that the beginning of the indemnity has been proposed starting from the 1st January 1945 -
- approves the above agreement but with beginning from the 1st May 1945 and with the following changes:
- L. 2.300,= to all the conjugated or widowed staff (of any age and to the male and female staff provided they are 30 years old);
 - " 1.600,= to the bachelor staff, both men and women, between the age of 21 and 30;
 - " 1.200,= to the staff between 17 and 21;
 - " 750,= to the staff under 17;
 - " 200,= more for every person on charge, up to three. The persons on charge are to be understood those who enjoy the benefit of "assegni familiari".

4. The College of the R.I.J.A.C. votes for this proposal.

Luigi Mauro
The Secretary of the R.I.J.A.C.
(dott. Luigi Mauro)

Enclosures: Minutes of the R.I.J.A.C. on the 27th August 1945 -
Minutes of the R.I.J.A.C. - Bolzano Province - on the
23rd August 1945 -
Agreement between the "Cassa di Risparmio" of Bolzano
and the dependants on the 7th August 1945
Organic schedule of the salaries of the "Cassa di Ri-
sparmio" - Bolzano Province -
Schedule of the cost of living - Bolzano Province -
from the 12nd to 18th August 1945 for la-
bourers and clerks.

Oggetto: Accordo per la concessione dell'indennità temporanea di contingenza ai dipendenti dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano ramo-credito e ramo-esattoriale.

Al : Commissario Regionale dell'A.M.G. per la Regione delle Venezie (all'attenzione dell'Ufficiale Regionale del Lavoro)

Dal : Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto per la Regione delle Venezie.

Relazione alla segnalazione N. 24

(7 agosto 1945)

- - - - -

1. - Si allega un accordo stipulato in Bolzano il 7 agosto 1945 fra l'Amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano e la locale Camera Confederale del Lavoro, presentata al Comitato Consultivo Regionale Misto dal Comitato Consultivo Provinciale di Bolzano per il prescritto parere.
2. - Il Comitato Consultivo Regionale Italiano Misto esprime parere favorevole all'approvazione dell'Accordo, con le modifiche di cui in appresso.
3. - Il Comitato Consultivo Regionale considerato che è intendimento del Governo Militare Alleato concedere ai dipendenti delle Casse di Risparmio della Regione Veneta, un'indennità di contingenza in misura non superiore a quella già concessa ai dipendenti delle Casse di Risparmio della Provincia di Venezia con Ordinanza salariale N.6 in data 20 luglio 1945, considerato che la indennità di carovita proposta super^oper talune classi di lavoratori l'indennità per le stesse classi fissate dalla predetta Ordinanza N.6, considerato che l'Accordo stesso propone una decorrenza dell'indennità al 1° gennaio 1945, esprime il parere che sia opportuno approvare l'accordo in esame con decorrenza non anteriore al 1° maggio 1945 e modificando la tabella dimostrativa delle indennità così come segue:

L.2.300.- a tutto il personale maschile e femminile coniugato o vedovo (indipendentemente dall'età, ed al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età);

- 2 -

- L.1.600.- al personale maschile e femminile, nubile e celibe dai 21 ai 30 anni di età;
- L.1.200.- al personale maschile e femminile dai 17 ai 21 anni di età;
- L. 750.- al personale maschile e femminile di età inferiore ai 17 anni;
- L. 200.- di maggiorazione per ogni persona a carico fino ad un massimo di 3, intendendo per persone a carico coloro per i quali vengono percepiti assegni familiari.
4. - L'intero Comitato Consultivo Regionale Misto vota in favore di questa proposta.

Luigi Mauro
Il Segretario del Comitato Consultivo
Regionale Misto
(dott. Luigi Mauro)

4386

- Allegati: - Verbale del Comitato Regionale Consultivo Misto in data 27 agosto 1945;
- verbale del Comitato Consultivo Provinciale della Provincia di Bolzano in data 23 agosto 1945;
 - accordo fra la Cassa di Risparmio di Bolzano e il personale dipendente in data 7 agosto 1945;
 - tabella organica degli stipendi della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano;
 - tabella del costo della vita nella Provincia di Bolzano dal 12 al 18 agosto 1945 per lavoratori manuali ed impiegati.

ORDINANZA SUI SALARI N. 24

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DELLA CASSA DI
RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, RAMO CREDITO E RAMO
ESATTORIALE.

Banking
"Cassa di Risparmio"

Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Misto, avendo preso in esame un accordo presentatogli dai rappresentanti autorizzati della Cassa di Risparmio di Bolzano e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, ed in considerazione dei fatti esposti, mi ha raccomandato di stabilire la seguente indennità di contingenza per il personale del ramo credito e del ramo esattoriale della suddetta Banca, con decorrenza dal 1° Maggio 1945:

- £. 2.300.= a tutto il personale maschile e femminile coniugato o vedovo (indipendentemente dall'età, ed al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età);
- " 1.600.= al personale maschile e femminile, nubile e celibe, dai 21 ai 30 anni di età;
- " 1.200.= al personale maschile e femminile dai 17 ai 21 anni di età;
- " 750.= al personale maschile e femminile di età inferiore ai 17 anni;
- " 200.= di maggiorazione per ogni persona a carico fino ad un massimo di tre, intendendo per persone a carico coloro per i quali vengono percepiti assegni familiari.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, e dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

A303
J.K. Dunlop
J.K. DUNLOP
Generale di Brigata,
Commissario Regionale
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 31 Agosto 1945.

ORDINANZA SUI SALARI N. 24

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, RAMO CREDITO E RAMO ESATTORIALE.

Il Comitato Regionale Italiano Consultivo Listo, avendo preso in esame un accordo presentatogli dai rappresentanti autorizzati della Cassa di Risparmio di Bolzano e dai rappresentanti autorizzati della Camera Confederale del Lavoro, ed in considerazione dei fatti esposti, si ha raccomandato di stabilire la seguente indennita' di contingenza per il personale del ramo credito e del ramo esattoriale della suddetta Banca, con decorrenza dal 1° Maggio 1945:

- L. 2.300.= a tutto il personale maschile e femminile coniugato o vedovo (indipendentemente dall'età, ed al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età);
- L. 1.600.= al personale maschile e femminile, nubile o celibe, dai 21 ai 30 anni di età;
- " 1.200.= al personale maschile e femminile dai 17 ai 21 anni di età;
- " 750.= al personale maschile e femminile di età inferiore ai 17 anni;
- " 200.= di maggiorazione per ogni persona a carico fino ad un massimo di tre, intendendo per ogni persona a carico coloro per i quali vengono percepiti assegni familiari.

PERTANTO, poichè la proposta è stata dovutamente esaminata ed approvata dall'organo autorizzato, è dato che l'aumento corrisponde alle attuali esigenze,

PERTANTO, io J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D. Generale di Brigata, Commissario Regionale, Regione delle Venezie, Governo Militare Alleato, in virtù dei poteri conferitimi accetto la proposta del Comitato ed approvo la tabella sopra esposta.

J.K. DUNLOP

Generale di Brigata
Commissario Regionale
AMG Regione delle Venezie

Datato oggi 31 Agosto 1945.

WIDE ORDER NO. 24

INDEMNITY OF CONTINGENCY FOR THE STAFF OF THE CASSA DI RISPARMIO,
CREDIT AND COLLECTOR BRANCHES.

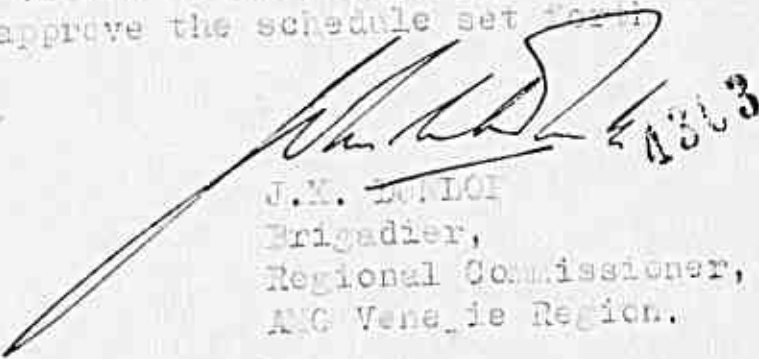
BOLZANO PROVINCE

The RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Cassa di Risparmio of Bolzano and the authorized representatives of the Camera Confederale del Lavoro and in consideration of the facts presented have recommended to be the following Indemnity of Contingency for the Staff of the Credit and Collector branch of the above named bank, which Indemnity is to come into full force and effect as of 1 May 1945.

- L. 2,300,= to all the conjugated or widowed staff (of any age and to the male and female staff provided they are 30 years old);
- " 1500,= to the bachelor staff, both men and women, between the age of 21 and 30;
- " 1,200,= to the staff between 17 and 21;
- " 750,= to the staff under 17;
- " 200,= more for every person on charge, up to three. The persons on charge are to be understood those who enjoy the benefit of "Assegni Familiari".

WHEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

WHEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.


J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner,
Allied Military Government,
Venezia Region.

Dated this 31 August 1945

WAGE ORDER N. 24

INDEMNITY OF CONTINGENCY FOR THE STAFF OF THE CASSA DI RISPARMIO,
CREDIT AND COLLECTOR BRANCHES.

BOLOGNA PROVINCE

Il RIJAC having considered an agreement presented to them by the authorized representatives of the Cassa di Risparmio of Bologna and the authorized representatives of the Camera Confederale del Lavoro and in consideration of the facts presented have recommended to me the following Indemnity of Contingency for the Staff of the Credit and Collector branch of the above named bank, which Indemnity is to come into full force and effect as of 1 May 1945.

- 5. 2.300.= to all the conjugated or widowed staff (of any age and to the male and female staff provided they are 30 years old);
- " 1.600.= to the bachelor staff, both men and women, between the age of 21 and 30;
- " 1.200.= to the staff between 17 and 21;
- " 750.= to the staff under 17;
- " 200.= more for every person on charge, up to three. The person on charge are to be understood those who enjoy the benefit of "Assegni Familiari".

THEREFORE, since the proposal has been properly examined and approved by the authorized agency, and since it appears all conditions for this increase have been met,

THEREFORE, I, J.K. Dunlop, O.B.E., M.C., T.D., Brigadier, Regional Commissioner, Venezia Region, Allied Military Government, by virtue of the powers vested in me accept the recommendation of this Committee, approve the schedule set forth above.


J.K. DUNLOP
Brigadier,
Regional Commissioner
A.M.G Venezia Region

Dated this 31 August 1945.

0 5 6 4

CO CO